



Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

N° di Reg. 160
del 06/12/2016

2084

Oggetto: **PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD). APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 6, DELLA L.R. VENETO N. 11/2004..**

Con l'assistenza del: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

IL VICEPRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 198 in data 16.12.2008, esecutiva, il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha adottato il Documento preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo di pianificazione;
- la Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, n. 43 del 12.05.2009, relativamente al Rapporto Ambientale preliminare;
- con deliberazione di Giunta n. 13 in data 18.02.2013, esecutiva, il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha adottato un nuovo Documento preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare, che recepisce gli indirizzi e le prescrizioni della commissione regionale VAS contenuti nel parere n. 43 del 12.05.2009 al Rapporto Ambientale Preliminare;
- la fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, è stata espletata con i cittadini e con gli Enti territoriali ed i gestori di servizi pubblici;

Atteso che con deliberazione di Consiglio n. 12 del 7.04.2014 il Comune di Carmignano di Brenta ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/04, unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visto che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/04 e dalla D.G.R.V. n. 791 del 29.03.2009 e s.m.i. sulla procedura VAS;

Visto che il Comune, con nota n. 3284 del 12.04.2016 e assunta al protocollo di questa Ente col n. 52500 in data 13.04.2016, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione;

Visto che sul Rapporto Ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e che è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n.75 in data 22.03.2016, di cui alla DGRV n. 3262 del 2/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29.03.2009;

Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 15 del 7.02.2016 di Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

Viste le valutazioni dei Settori competenti della Provincia di Padova, in particolare il parere del Settore Viabilità prot. n.140801 del 24.10.2016;

Considerato che tali valutazioni sono state recepite all'interno della Valutazione Tecnica Regionale n. 50 del 16.11.2016 del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 161 di reg del 25.09.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione dello Schema di Accordo tra la Provincia e la Regione finalizzato alla possibilità da parte della Provincia di Padova di potersi avvalere della Valutazione Tecnica Regionale e del Comitato di cui all'art. 27, L.R. 11/2004, secondo le modalità e i termini definiti nell'Accordo stesso, schema successivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1807 del 06.10.2014;

Considerato che tale Accordo è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Padova, in data 08.10.2014 e prorogato con Delibera di Giunta Regionale n.2466 del 23/12/2015;

Vista la Valutazione Tecnica Regionale n. 50 del 16.11.2016, allegata al presente atto di cui forma parte integrante (**Allegato A**), espressa dal Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, che accoglie e fa proprio il relativo Parere n. 50 espresso in medesima data dal Comitato Tecnico Regionale, favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Carmignano di Brenta (PD) e delle controdeduzioni alle osservazioni, con le prescrizioni e le indicazioni in esso contenute e che recepisce il Parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova, prot. n. 251503 del 11.06.2014, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 6082 del 23.05.2014 e successiva integrazione del 24.06.2014 prot.n. 270881.

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, è stato espresso dal Dirigente, ing. Roberto Lago, del Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica il parere tecnico prot. n. 152686 del 18.11.2016, previsto dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto altresì che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Carmignano di Brenta (PD) e le relative controdeduzioni alle osservazioni, con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n. 50 del 16.11.2016 (**Allegato A**), che ha fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale n. 50 espresso in medesima data e che recepisce il Parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova, prot. n. 251503 del 11.06.2014, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 6082 del 23.05.2014 e successiva integrazione del 24.06.2014 prot.n. 270881;
- 2) di demandare al Sindaco l'onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A al presente provvedimento prima dell'approvazione della

prima variante al P.I.;

- 3) di stabilire che una copia del Piano aggiornato, completo del Q.C., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica;
- 4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14;
- 5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso il Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 – Padova.

Il Vicepresidente

FABIO BUI

Con firma digitale

Facciate nr.: 3

Allegati nr.: 1 / 55

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **50** del **16.11.2016**

OGGETTO: Comune di Carmignano di Brenta (PD)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 14 della L.R. n. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 09.11.2016 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole all'approvazione del PAT del comune di Carmignano di Brenta, ai sensi dell'art. 14, L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Padova sono state invitate con nota del 04.11.2016 prot. 429840 e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 09.11.2016, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 3.10.2006;
- Vista la DGR 24 del 21.01.2014;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2466 del 23.12.2015 con la quale è stato prorogato l'accordo con la Provincia di Padova per l'avvallamento del parere del Comitato e della Valutazione Tecnica Regionale di cui all'articolo 27 legge regionale 23 aprile 2004, n.11;
- Vista la relazione istruttoria predisposta dalla Provincia di Padova prot. n. 148240 del 8.11.2016;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 50 del 16.11.2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del PAT del comune di Carmignano di Brenta PD, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 14, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni contenute nel citato parere 50/2016.

Arch. Vincenzo Fabris





*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

PARERE

Argomento n. 50 del 16.11.2016

OGGETTO: Comune di Carmignano di Brenta (PD)
Piano di Assetto del Territorio.
Art. 14 LR 11/2004

PROCEDIMENTO URBANISTICO

Fase Preliminare

Con Deliberazione di Giunta n. 36 in data 17.03.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo di pianificazione;

Con Deliberazione di Giunta n. 198 in data 16.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha adottato il Documento preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo di pianificazione aggiornati a seguito della sottoscrizione, da parte del Comune, dell'Accordo di Pianificazione del PATI medio Brenta;

La Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso il proprio parere favorevole n. 43 del 12.05.2009 al Rapporto Ambientale Preliminare con prescrizioni;

Con Deliberazione di Giunta n. 13 in data 18.02.2013, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha adottato un nuovo Documento preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare, che recepisce gli indirizzi e le prescrizioni della commissione regionale VAS precedentemente espressa nel parere summenzionato;

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 95 del 13.08.2013, esecutiva.

In data 31.07.2013 il Comune di Carmignano di Brenta e la Provincia di Padova hanno sottoscritto accordo di Pianificazione, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004; successivamente con nota del 18.03.2014 prot.n. 2127 il Comune di Carmignano di Brenta comunica che per la formazione del proprio PAT decide di utilizzare anziché la procedura ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04 quella ai sensi dell'art. 14 della medesima legge regionale.

Con Deliberazione n. 65 del 02.04.2014 la Giunta Provinciale accoglie la richiesta formulata dal Comune in data 18.03.2014 e prende atto dello scioglimento, per mutuo assenso, dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 31.07.2013.

Elaborazione del Piano

Il Comune ha quindi predisposto gli elaborati di analisi e progetto del Piano. Su tale proposta di progetto il Comune si è attivato al fine di acquisire i seguenti pareri di competenza:



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- Unità Periferica del Genio Civile di Padova, con nota n. 251503 del 11.06.2014, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 6082 del 23.05.2014.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 07.04.2014 il Comune di Carmignano di Brenta ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/04.

Il Piano è stato depositato presso la segreteria del Comune e la Direzione Infrastrutture ed Investimenti della Regione Veneto e del deposito è stato pubblicato avviso presso l'albo pretorio comunale e della Provincia di Padova, due quotidiani locali, sito web comunale e BUR.

Per quanto concerne la pubblicazione a mezzo stampa, la corretta applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa ed i relativi adempimenti sono demandati alla responsabilità del Comune.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta e a seguito di essa sono pervenute n.15 osservazioni, le prime 11 entro i termini, le restanti fuori termine. Di queste 9 hanno carattere ambientale;

Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.05.2015 ha controdedotto alle osservazioni pervenute.

Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2001/42 CE, il Comune ha inviato gli elaborati del PAT alle autorità ambientali con nota del 21.07.2014 prot.n. 5978; a seguito della citata trasmissione non sono pervenuti parere da parte dei soggetti competenti.

Sono già pervenuti presso questo Settore, i seguenti pareri:

- Parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale n. 75 in data 22.03.2016;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 15 del 07.02.2016 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- Parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016;

E' stato acquisito il parere del Settore Viabilità della Provincia, prot. n.140801/16 del 24/10/2016.

Il Comune, con nota n. 3284 del 12.04.2016 protocollata in Provincia con n. 52500/16 in data 13.04.2016, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione.

Il PAT verrà approvato con provvedimento del Presidente della Provincia, previo parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/04, che si esprimerà sui contenuti del PAT, sulle osservazioni pervenute e sulle prescrizioni contenute nella presente relazione istruttoria e riceverà i pareri della Commissione Regionale VAS e della Direzione Urbanistica regionale sulla Validazione del Quadro Conoscitivo.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Carmignano di Brenta è situato a nord-ovest del Capoluogo della Provincia di Padova, confinando – a partire da nord ed in senso orario – con i Comuni di Pozzoleone, Cittadella, Fontaniva, Grantorto e San Pietro in Gu.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Il Comune di Carmignano comprende, oltre al Capoluogo comunale, le frazioni di San Giovanni, Camazzole ed Ospitale una località produttiva ad est e ad ovest lungo la SS 53 con una popolazione totale di 7.598 abitanti al 31.12.2012 (dato ISTAT) e una densità di 515,8 ab/kmq.

I vincoli fisico-strutturali presenti nel territorio comunale sono: la linea ferroviaria che attraversa il Comune nella sua parte meridionale; la S.S. 53 Postumia, la S.P. 28 Vecchia Postumia ovest che, provenendo da San Pietro in Gu, si innesta sulla S.S. 53; la S.P. 16 di Viceré che attraversa il territorio dal capoluogo verso la parte settentrionale; la S.P. 66 dei Borghi che provenendo da ovest si innesta a Camazzole nella S.P. 16; e la S.P. 94 Contarina che sviluppandosi verso sud conduce a Limena.

Gli elementi di paesaggio rurale distinguibili nel territorio del comune di Carmignano di Brenta sono la campagna irrigua e l'ambiente fluviale del fiume Brenta. Nel territorio inoltre sono presenti risorgive di notevole importanza ecologica, una fitta rete di canali, prati stabili e alcune cave estinte.

Le Ville Venete esistenti nel territorio del comune di Carmignano di Brenta comprese nel Catalogo pubblicato dall' Istituto Regionale Ville Venete sono le seguenti: Villa Boscaro Bozzolan Traverso; Villa Facchetti, Corniani, Vancenati, Negri; Villa Maruzzi, Carminati, Rigon; Villa Spessa e Villa Thiene, Breda, Piccoli.

Per tutte le Ville Venete catalogate dall'IRVV sono state individuate le Pertinenze scoperte da tutelare.

Gli edifici di interesse storico artistico tutelati a norma dell'art. 10 del D. L.vo 42/2004 sono i seguenti: Villa Facchetti-Corniani-Vancenati-Negri, Villa Rigon, Villa Spessa e Barchesse e Roggia Lama, Chiesa di Sant'Anna, Fornace Domeniconi.

I beni immobili di proprietà comunale ed ecclesiastica la cui costruzione risale ad oltre 70 anni sono i seguenti: Ex Asilo di Camazzole, Chiesa Parrocchiale di San Bernardino, Scuole elementari E. De Amicis, Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, Ex scuole medie – ex Casa del Fascio – sede della biblioteca comunale, Ex patronato San Carlo ora residenza per anziani, Centro di prima accoglienza, Ex scuole elementari – Oratorio di S. Antonio.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente. Tra i servizi esistenti di interesse comune di maggiore rilevanza sono annoverabili: la stazione ferroviaria, la Casa per Anziani, la sede periferica ASSL, la Caserma dei Carabinieri (indicati rispettivamente con F1, F2, F3 e F4 nella Tav. 4).

Il P.A.T. concretizza, confermandola, la programmazione dei seguenti servizi di progetto: area a Parco Urbano, area per Impianti Sportivi, completamento area per Servizi Tecnologici (indicati con F5, F6 e F7 nella Tav. 4).

Il sistema insediativo residenziale è caratterizzato dall'evoluzione storica dei piccoli borghi rurali che, insediatisi soprattutto lungo le direttrici di collegamento N-S ed E-O, si sono ampliati lungo queste linee storiche occupando spazi liberi, tanto da formare una cortina edilizia nelle concentrazioni più antiche.

Lo sviluppo urbanistico ed edilizio del Comune, a partire dal secondo dopoguerra, è avvenuto per addizione di nuclei principali e di borghi rurali ed ha avuto un sensibile sviluppo dalla metà del secolo scorso, soprattutto negli anni sessanta e settanta.

L'edificazione, tuttavia, risulta evidente anche nelle campagne soprattutto lungo le strade di collegamento principali e secondarie, talvolta scarsamente relazionate ai punti di servizio di prima necessità.

2. LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Comune di Carmignano di Brenta ha partecipato assieme agli altri 7 comuni dell'ambito del MEDIO BRENTA, alla Provincia e alla Regione, all'elaborazione del PATI attraverso la definizione dei seguenti tematismi:

- sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
- sistema ambientale;



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- difesa del suolo;
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico-ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
- attività produttive;
- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Il PATI è stato adottato da tutti i Consigli Comunali e, dopo le fasi di deposito e pubblicazione, è stato approvato in conferenza dei servizi decisoria in data 26.11.2010 e successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 49 del 22.02.2012.

Il progetto del PAT si sviluppa quindi a partire dall'analisi dello stato di attuazione del P.R.G. vigente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. 11/04, a seguito dell'approvazione del PAT, i P.R.G. vigenti acquistano il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT stesso, nel rispetto della normativa urbanistica regionale e della pianificazione intercomunale e sovraordinata.

Il Comune di Carmignano di Brenta è dotato di P.R.G., approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.1847 del 24/11/1972, successivamente modificato tramite opportune varianti.

Il P.A.T. riconferma le previsioni del P.R.G. vigente ed individua nuove strategie di valorizzazione e trasformazione del territorio, che il P.I. dovrà perseguire attraverso la definizione di opportune varianti.

3. COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Sistema ambientale

Il P.A.T. di Carmignano di Brenta provvede alla tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali e all'integrità del paesaggio naturale nonché all'individuazione e disciplina delle aree di valore naturale ed ambientale, con definizione degli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata favorendo iniziative di progettazione intercomunale sostenute da finanziamenti comunitari.

Difesa del suolo

Il P.A.T. provvede alla definizione delle aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e delle aree esondabili e all'individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale.

Ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale ed elementi significativi del paesaggio di interesse storico

Il P.A.T. provvede all'individuazione di ambiti territoriali potenzialmente vocati ad essere valorizzati ed arricchiti. Tali ambiti sono stati individuati preferenzialmente per la prossimità ad elementi paesaggistici di particolare pregio e per l'assenza di previsioni urbanistiche relativamente ad espansioni insediative e infrastrutturali; ne vengono definiti gli obiettivi generali di valorizzazione e le condizioni per il loro utilizzo.

Inoltre il P.A.T. definisce norme specifiche incentrate alla difesa e rispetto del patrimonio ambientale, arrivando a delimitare ambiti a diverso valore ambientale da inserire quali invariants naturalistiche, paesaggistiche, geo-morfologiche, ambientali, storico-monumentali, agricolo-produttive.

Sistema insediativo

IL PAT definisce gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, nonché i limiti fisici alla nuova edificazione, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi.

Inoltre, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Territorio rurale

Il P.A.T. persegue il rispetto dei caratteri ambientali del territorio agricolo definiti dalla morfologia dei luoghi, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc..

Il quadro normativo del P.A.T. consente modifiche del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici, purché non snaturino le conformazioni orografiche presenti e non alterino gli equilibri idraulici del suolo o incidano negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.

Inoltre prevede che, nell'insediamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo previsto dal P.A.T., dovrà essere data precedenza all'occupazione delle aree già previste dalla pianificazione urbanistica attualmente in vigore, ma non ancora interessate da interventi di edificazione.

Dovranno essere evitate le espansioni residenziali e produttive che interferiscono con gli ambiti naturalistici di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica e incentivato il recupero dei volumi esistenti non utilizzati, destinandoli ad altre attività (residenziali, turistiche, commerciali, didattiche, ecc.).

Attività produttive

Le azioni poste in atto dal P.A.T. in merito alle "attività produttive" sono da ritenersi coerenti con quelle relative agli obiettivi prefissati dal P.A.T.I. del Medio Brenta.

Il P.A.T. conferma le attuali previsioni insediative, verifica dello stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e l'incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone residenziali limitrofi. Inoltre detta i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività.

L'archeologia industriale

Il P.A.T. prevede il riuso dei principali e più significativi manufatti che documentano la storia della civiltà industriale (Fornace Domeniconi), attraverso:

- l'individuazione e valorizzazione delle zone ed i manufatti dell'archeologia industriale con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi;
- la definizione dei criteri per il recupero di tutti i manufatti di "archeologia industriale" la cui disciplina sarà precisata dal P.I.

Viene individuato come manufatto di archeologia industriale la "Fornace Domeniconi". La norma del PAT ne promuove il recupero e la valorizzazione anche attivando procedure di evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di proposte ideative (Art. 108 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Settore turistico – ricettivo

Il PAT prevede regole per l'individuazione dei beni storici e degli itinerari di interesse storico, dei sistemi integrati di fruizione turistica, dei principali servizi a scala territoriale di tipo culturale, sportivo e ricreativo, rafforzando le strutture esistenti attraverso la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati, a cura del Piano operativo.

Tali percorsi valorizzeranno e renderanno visibili anche le varie emergenze storiche presenti sul territorio, come strade e/o altri elementi. In armonia con i tracciati dei percorsi turistici si potranno prevedere anche nuove attività ricettive, da promuovere anche con cambi di destinazione d'uso per punti vendita e di servizio al settore.

L'obiettivo citato sarà ulteriormente raggiunto anche mediante l'individuazione da parte del P.I. di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti oltre che mediante la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature già presenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Settore dei servizi

Il P.A.T. provvede alla individuazione delle aree e/o complessi di servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza a scala sovra comunale demandando al P.I. la disciplina dei nuovi ambiti per attuare le strategie di Piano e le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente. Tra i servizi esistenti di interesse comune di maggiore rilevanza sono annoverabili: la stazione ferroviaria, la Casa per Anziani, la sede periferica AULSS, la Caserma dei Carabinieri (indicati rispettivamente con F1, F2, F3 e F4 nella Tav. 4).

Il P.A.T. concretizza, confermandola, la programmazione dei seguenti servizi di progetto: area a Parco Urbano; area per Impianti Sportivi; completamento area per Servizi Tecnologici (indicati con F5, F6 e F7 nella Tav. 4).

Tra i servizi di interesse comune di maggior rilevanza si evidenzia il recente Polo Scolastico.

Sistema infrastrutturale

L'obiettivo è coerente con le previsioni del documento preliminare in quanto il P.A.T., sulla base delle previsioni della pianificazione sovraordinata, provvede a confermare la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza e le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo, esistente e di previsione; al tal fine si individuano, ove necessario, fasce di ambientazione, così da mitigare o compensare gli impatti sul territorio dell'inquinamento causato, in particolare, dalla presenza degli elementi infrastrutturali di maggior impatto. Le azioni poste in atto dal P.A.T. in merito al "sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità" sono da ritenersi coerenti con quelle relative agli obiettivi prefissati dal P.A.T.I. del Medio Brenta.

4. I TEMI DEL P.A.T.**TITOLO I - NORME GENERALI (Art. 1 – 12 delle N.T. del P.A.T.)**

Il titolo I delle N.T. del P.A.T., detta gli obiettivi generali della pianificazione strutturale nonché i contenuti del P.A.T., nonché le modalità di raccordo con le previsioni degli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C.), provinciale (P.T.C.P.) e sovra comunale (P.A.T.I. del "Medio Brenta"), e di adeguamento dello strumento comunale alle varianti intervenute.

Prescrizione n.1

Gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati in recepimento alle varianti al PRG/SUAP approvati dopo l'adozione del PAT stesso. In particolare dovranno essere adeguate le Norme e gli elaborati cartografici, la quantificazione SAU e SAT ed il dimensionamento di Piano.

TITOLO II NORME SPECIFICHE norme di tutela, invariante, fragilità e limiti alla trasformabilità

La tavola n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia vincoli e fasce di rispetto derivanti da norme nazionali e dalle pianificazioni a livello superiore, in particolare dal PTRC e dal PTCP.

Vincoli

Vincolo monumentale (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.)

Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. i seguenti beni culturali : Villa Corner, Villa Spessa, Chiesetta di Sant'Anna e campanile, Villa Rigon con annessi, Area di rispetto di Villa Rigon, Fornace Domeniconi, Barchessa di Villa Spessa ed area di pertinenza, Roggia Lama). Sono inoltre



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, previa valutazione della competente Soprintendenza secondo le procedure di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ed al Decreto Ministeriale 6 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Vincolo sismico (Art. 14 delle N.T. del P.A.T.)

Il territorio comunale di Carmignano di Brenta è classificato in zona sismica di grado 3.

Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – corsi d'acqua (art. 15 delle N.T. del P.A.T.)

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I, Capo II, art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il Fiume Brenta e la Roggia Grimana.

Zone boscate (Art. 16 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. 1 del P.A.T. "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" individua le zone boscate a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. g.

Zone Umide – Fiume Brenta (Art. 17 delle N.T. del P.A.T.)

In Tav. 1 sono individuate le aree umide già sottoposte a vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004 art. 142, lett. i) da pianificazione superiore del P.T.R.C. (art.21), che rientrano nella più ampia definizione dettata dal D.P.R. n. 448 del 13.3.1976 tra le quali quelle afferenti al "Fiume Brenta".

Biodiversità

Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Art. 18 delle N.T. del P.A.T.)

Nel territorio di Carmignano, proprio per la presenza del fiume Brenta, insiste il SIC-ZPS IT3260018 Grave e zone umide della Brenta.

Prescrizione n.2

Integrare l'art. 18.4 aggiungendo il seguente punto: "c) l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.I è ammessa purchè tali opere siano di rilevanza non strategica e fatto salvo il dimensionamento del Piano".

Pianificazione di livello superiore

- Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali regionali (art. 19 delle N.T. del PAT)

Il PAT riporta nella tavola 1, in coerenza con il P.T.C.P. e il PATI vigenti, l'ambito afferente al "Medio Corso del Brenta".

Prescrizione n.3

Integrare l'art. 19.4 aggiungendo la seguente frase: "l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.I è ammessa purchè tali opere siano di rilevanza non strategica e fatto salvo il dimensionamento del Piano".

Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I (art. 20 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 1 del PAT individua una piccola porzione a sud est a pericolosità di tipo P1 e l'area fluviale F per la presenza del Fiume Brenta.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Aree esondabili o periodico ristagno idrico (art. 21 delle N.T. del P.A.T.)

Attività civili, zootecniche ed industriali esistenti nella fascia delle risorgive (art. 22 delle N.T. del P.A.T.)

Strade di interesse storico (art. 30 P.T.R.C.) (art. 23 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 1 del PAT recepisce l'individuazione dell'antico tracciato latente della viabilità statale lombardo-veneta, in corrispondenza dell'attuale SS 53.

Direttive e vincoli del P.T.C.P.

Paesaggi da rigenerare (prati stabili - paesaggio fluviale, art. 24 delle N.T. del P.A.T.)

Ambiti di pianificazione naturalistica - paesaggistica coordinata (fascia di ricarica delle risorgive) (art. 25 delle N.T. del P.A.T.)

Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (Art. 26 delle N.T. del P.A.T.)

Fascia delle risorgive (Art. 27 delle N.T. del P.A.T.)

L'area oggetto della presente norma viene riportata nella tavola 1 del PAT ed è rappresentata dalla porzione di territorio posta a settentrione del limite individuato nella apposita cartografia del vigente P.T.C.P. e riguarda la fascia di ricarica delle risorgive e i fiumi di risorgiva.

Area di ricarica degli acquiferi (Art.28 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. delimita l'area nella cartografia di Piano, recependola dal P.T.C.P.

Limite superiore delle risorgive

La tavola 1 del PAT riporta il limite superiore delle risorgive, in coerenza con il P.T.C.P. vigente.

Centri storici

Centri storici (Art. 29 delle N.T. del P.A.T.)

IL PAT individua nella tavola 1, i centri storici di Carmignano di Brenta e Spessa in coerenza con l'atlante dei centri storici.

Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto

Nella tavola 1 del P.A.T. di Carmignano di Brenta viene effettuata una ricognizione di tutti gli elementi che determinano dei vincoli, al fine di tenerli in debita considerazione per l'eventuale disciplina di tutela. Essi sono:

Cave (Art. 30 delle N.T. del P.A.T.)

A sud del territorio comunale, a confine con il territorio di Grantorto risulta la cava "Alta Prosdocimi" estinta con decreto n. 57 del 04.05.2016.

Depuratori (Art. 31 delle N.T. del P.A.T.)

Viene rilevato in tavola 1 del PAT un depuratore localizzato a sud del territorio comunale

Zone militari (Art. 32 delle N.T. del P.A.T.)



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

La Tav. 1, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, individua i radiofari esistenti.

Cimiteri (Art.33 delle N.T. del P.A.T.)

A Carmignano di Brenta esistono 2 cimiteri, localizzati nel capoluogo e nella frazione di Camazzole.

Prescrizione n.4

Inserire nella norma il riferimento alla L. 166/2002.

Allevamenti zootecnici intensivi (Art. 34 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. individua nella tavola 1 gli allevamenti zootecnici intensivi presenti sul territorio comunale.

Prescrizione n.4 bis

Si richiama quanto reso dal parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016 come integrato in sede di CTR:

All'Art. 34 delle NT - Allevamenti zootecnici

Stralciare l'art. 34.4, in quanto è stato verificato con il Professionista agronomo incaricato che è stata effettuata una completa e approfondita analisi degli allevamenti. L'analisi deve essere riportata nel QC.

All'art. 34.5 togliere le parole "qualora ritenuto opportuno" e sostituirle con "perlomeno su base annua"

All'art. 34.6 stralciare il comma a) in quanto è compito del PAT, e non del PI, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia.

Poiché l'individuazione di eventuali conflitti tra le attività zootecniche e gli insediamenti residenziali attiene al PAT, e poiché l'analisi degli allevamenti effettuata dall'Agronomo comprende anche il calcolo delle distanze ai sensi DGR n. 856/2012, sostituire gli artt. 34.7 e 34.8 con quanto segue:

"34.7 "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

rinvviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti."."

All'art. 34.11 sostituire la parola "norme", con "azioni e misure".

Al fine di una più chiara formulazione, sostituire l'art.34.13, con il seguente: " Al fine di conservare i caratteri del paesaggio agrario e in coerenza con la classificazione di aree vulnerabile ai nitrati del territorio comunale, il Comune promuove, laddove possibile, la riconversione nella irrigazione a pioggia degli impianti irrigui, ove la distribuzione avviene a scorrimento superficiale."



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

All'art. 34.16 sostituire "assunzione" con la parola "revisione"

Inserire lo studio relativo agli allevamenti zootecnici presenti nel territorio comunale, all'interno del QC del Piano.

Gasdotti Art. 35 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 1 del PAT rileva i gasdotti che attraversano il territorio comunale.

Elettrodotti (Art. 36 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. A.1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" individua le linee degli elettrodotti esistenti.

Pozzi di prelievo idropotabile (Art. 37 delle N.T. del P.A.T.)

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (Art. 38 delle N.T. del P.A.T.)

Viabilità (Art. 39 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. A.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistente di interesse provinciale e comunale, evidenziando le relative fasce di rispetto.

Ferrovia (Art. 40 delle N.T. del P.A.T.)

Idrografia (Art. 41 delle N.T. del P.A.T.)

Il presente articolo tratta delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, nonché relative fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904.

Limite centri abitati (Art. 42 delle N.T. del P.A.T.)

Vincoli specifici da P.T.C.P.

Nella tavola 1 del P.A.T. vengono riportati i vincoli da P.T.C.P., in merito al tematismo sugli "Ambiti ottimali di pianificazione coordinata per il paesaggio".

3.5 INVARIANTI TERRITORIALI

Le invarianti individuate nella tavola n° 2 vengono distinte in base alla natura geologica, paesaggistica-ambientale, storico-monumentale e agricolo- produttiva.

Per tutte le "invarianti" le N.T. del P.A.T. prevedono delle azioni, da attuarsi mediante il P.I., finalizzate alla tutela e valorizzazione di tali risorse.

Invarianti di natura Geologica

Nella tavola 2 "carta delle invarianti" del PATI Medio Brenta vigente, viene individuata a nord del territorio comunale un area di risorgiva e a sud una risorgiva o fontanile.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Prescrizione n.5

Riportare nella tavola 2 del PAT l'area di risorgiva e il punto di risorgive evidenziate nella tavola 2 del PATI Medio Brenta e prevedere nelle N.T. del P.A.T. una norma che richiama l'art. 7.4.1. e l'art. 7.4.2 del PATI Medio Brenta.

Si richiamano le indicazioni e prescrizioni rese dal Settore Geologia Regionale in sede VTR:

"Quadro Conoscitivo – tematismo geologico

- Gli elaborati forniti sono coerenti con gli specifici indirizzi regionali.*
- Sono stati redatti nel 2013 e per alcuni aspetti devono essere aggiornati e corretti: cave (va aggiornata la carta geomorfologica indicando che la cava Prosdocimi è attualmente estinta) e pozzi ad uso acquedottistico (va corretta la carta idrogeologica riposizionando i pozzi esistenti e la relativa fascia di rispetto ai sensi del D.Lgs 152/2006).*

Progetto

Carta dei Vincoli:

- Il PAI va integrato con l'indicazione della "zona fluviale" che è soggetta a specifica normativa.*
- L'ubicazione dei pozzi utilizzati a scopo acquedottistico non è corretta. I pozzi esistenti sono situati non presso la centrale di trattamento di ETRA bensì a sud-est del bacino Giarretta a ridosso dell'alveo del Brenta. La tavola va pertanto corretta.*
- Va eliminata la cava "Alta Prosdocimi" che è stata estinta nel maggio del 2016.*

Carta della fragilità:

- Si suggerisce di verificare l'attualità della individuazione delle aree esondabili.*

Norme Tecniche

Art. 14 – Vincolo sismico: va stralciato il riferimento alla D.G.R. 3308/2008 perché abrogata.

Art. 21 – Aree esondabili o a periodico ristagno idrico: va fatto riferimento anche alla Tav. 3 Carta delle Fragilità.

Art. 30 – Cave:

- al punto 30.1 va stralciata la seconda frase "Il progetto di cava.....l'ambiente di appartenenza" perché già previsto dalla L.R. 44/1982.*
- al punto 30.4 va stralciata la frase "mediante accordo.....L. 241/1990 e s.m.i." e le parole "come previsti nell'atto" vanno sostituite con "di cui all'atto".*
- al punto 30.5 va stralciato l'intero primo alinea.*
- il punto 30.7 va interamente stralciato.*
- al punto 30.9 il termine "cave esaurite" va sostituito con "cave abbandonate e dismesse ai sensi della L.R. 44/1982".*
- al punto 30.10 le parole "di qualsiasi genere" vanno stralciate e alla fine va aggiunto quanto segue: "o sottoprodotti derivati dalla prima dalla prima lavorazione dei materiali di cava e rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008".*

Art. 37 – Pozzi di prelievo idropotabili:

- la norma del punto(37.2 va aggiornata in funzione della presenza del nuovo campo pozzi.*
- nelle Prescrizioni e vincoli, punto 37.3 va fatto specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006.*

Art. 47 – Compatibilità geologica-idoneità alla trasformazione edificatoria:

- il punto B del comma 47.5 relativo alle aree idonee a condizione, va articolato in funzione degli elementi di compatibilità geologica riportati nella Tav. 3 Carta delle Fragilità. A ciascun elemento delle tavole di progetto, infatti, deve corrispondere uno specifico articolo normativo.*



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- al punto 47.8 i termini "penalità ai fini edificatori" vanno sostituiti con "compatibilità geologica" perché non sorgano confusioni ed errori con elementi, studi e piani non più attuali."

Invarianti di natura paesaggistica (Art. 43 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. n. 2 "Carta delle Invarianti" individua caratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.

Invarianti di natura ambientale (Art. 44 delle N.T. del P.A.T.)

Le invarianti di natura ambientale individuate nella tavola 2 del PAT coincidono in gran parte con quelle di natura paesaggistica, in quanto esprimono tale duplice ruolo.

Sono state individuate, principalmente, le seguenti invarianti ambientali: paesaggi agrari da tutelare e valorizzare, territori coperti da boschi, il fiume Brenta; gli ambiti per l'istituzione di Parchi o Riserve naturali regionali (Medio Corso del Brenta) e i corsi d'acqua con vincolo paesaggistico, come specificato nella Carata delle Invarianti.

Invarianti di natura storico-monumentale (Art. 45 delle N.T. del P.A.T.)

In coerenza con quanto stabilito nella tavola 2 del PATI del Medio Brenta, le invarianti storico - monumentali individuate nel PAT sono:

- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi artt.10 e 12 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. regolarmente decretati e trascritti a norma di legge;
- centri storici;
- Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'IRVV e non sottoposte a tutela.

Ai sensi dell'Art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per gli edifici di cui al presente articolo e per quelli individuati in Tav. 4 del P.A.T., l'art. 45 delle N.T. del P.A.T., determina le seguenti categorie:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.;
- d) pertinenze e contesti figurativi.

Nella tavola 2 del PATI vigente è presente una zona con indagine archeologica preventiva per la presenza del sedime dell'Antico castello.

Invarianti di natura agricolo-produttiva (Art. 46 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. 2 "Carta delle Invarianti" individua ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni tipiche oltre che da altre produzioni minori le quali, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche tipiche dei terreni e dei luoghi. In tali aree può essere presente una dimensione ambientale e/o paesaggistica che per importanza e peso può risultare non secondaria a quella agricolo-produttiva. Nelle invarianti di natura agricolo-produttiva sono ricomprese anche le "aree ad elevata utilizzazione agricola" ed i "paesaggi agrari storici" che il P.T.R.C. (prima variante adottata - N.T., art. 10) individua per favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Prescrizione n.6

Integrare il punto 2) dell'art. 45 (invarianti storico- monumentale) con gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili per le categorie degli edifici individuati, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I., ai sensi dell'art. 40 L.R. 11/04.

Riportare nella tavola 2 del PAT la zona con indagine archeologica preventiva per la presenza del sedime dell'Antico castello e prevedere all'art. 45 delle N.T. del PAT un richiamo all'art. 8.3.2 delle N.T. del PATI e l'inserimento di tale manufatto tra le invarianti storico monumentali.

Aggiornare i perimetri delle pertinenze rappresentati nelle tavole 1, 2 e 4 del PAT con i perimetri indicati nei decreti di Vincolo Monumentale. Per il contesto figurativo di Villa Spessa, poiché lo stesso risulta nella tavola 4 del PAT più esteso rispetto a quanto riportato nella cartografia del PATI Medio Brenta, e non ci sono negli elaborati del PAT elementi che giustificano tale scelta. A seguito di specifici chiarimenti di cui alla nota del professionista incaricato, inviata alla Provincia di Padova in data 15.11.2016, prot. 151238, si prescrive di specificare ulteriormente in Relazione Tecnica le ragioni dell'individuazione del contesto figurativo come rappresentato nel PAT.

Si richiama quanto reso dal parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016 come integrato in sede di CTR:

"Si chiede di chiarire nella Relazione Tecnica quali criteri e valutazioni hanno condotto ad un'ulteriore individuazione di ambiti paesaggistici, vista la ridondanza del tema negli strumenti di livello superiore.

In ogni caso, si evidenzia che nelle NT del PAT manca un'apposita disciplina per tali ambiti. Predisporre un apposito comma. Nel caso tali ambiti siano derivati da un errore valutativo o di digitalizzazione, siano stralciati, e/o siano stralciati i riferimenti ai Piani sovraordinati e intercomunali all'art. 45.3.

All'art. 43.4, stralciare le parole "gli alberi monumentali e" in quanto non presenti nel territorio comunale

All'art. 43 delle NT - Invarianti di natura paesaggistica-ambientale

Inserire: "43.5 Il P.A.T. individua le seguente invarianti paesaggistico-ambientali:

Paesaggi agrari da tutelare e valorizzare: paesaggio dei prati stabili da rigenerare (PATI Medio Brenta, art. 8.3.4.6) ()*

Matrici naturali primarie:

Aree nucleo - Grave e zone umide della Brenta (P.T.C.P. Sistema ambientale - quadro C - art. 19 lett. A)

Aree umide di origine naturale e antropica

Zone umide naturali: Fiume Brenta - Aree umide di origine antropica: Bacino Giaretta e Cava Valente (P.T.C.P. Sistema ambientale - quadro A - art. 19 lett. B)

Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici:

Medio Corso del Brenta (P.T.C.P. Sistema del paesaggio - quadro B - Ambito 1 - art. 22 lett. A)

Aree di valenza naturalistica del Medio Brenta

Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali:

Medio Corso del Brenta (P.T.R.C. art. 30)

Territori coperti da foreste e boschi

Bacino Giaretta

Cava Valente

Corsi d'acqua con vincolo paesaggistico

Fiume Brenta; Roggia Grimana

Filari alberati

Sito stradale di valenza paesaggistica



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Giardino di Villa Spessa

Indicazione patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata

1 - Lattiero casearia - 2b - Zootecnica suini (P.T.C.P. Sistema ambientale - art. 18 lett. N)"

Con riferimento al disposto del comma 43.5 si osserva che per trasparenza e chiarezza le normative (direttive, prescrizioni e vincoli) devono essere riportate nelle NT del PAT. Si riporta di seguito un estratto delle NT del PATI del Medio Brenta:

() da NT PATI MEDIO BRENTA:*

8.3.4.6 Paesaggi da rigenerare (ex art. 24 P.T.C.P.)

a. In riferimento e ai sensi dell'Art. 24 del P.T.C.P. – Paesaggi da rigenerare, si identificano i paesaggi portatori di valori ambientali e paesaggistici da tutelare e valorizzare.

b. Nel P.A.T.I. del Medio Brenta si identificano il Paesaggio Fluviale riferito al fiume Brenta ed il Paesaggio dei Prati stabili.

c. I P.A.T. recepiscono i perimetri, già indicati dal P.A.T.I., degli ambiti di paesaggio individuati dal P.T.R.C. e definiscono una normativa di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri naturalistico-ambientali e storico-culturali del paesaggio, anche sulla scorta degli obiettivi di qualità indicati dalle schede n. 22 "fascia delle risorgive tra Brenta e Piave" e 29 "Pianura tra Padova e Vicenza.

Le medesime considerazioni valgono anche per le altre invarianti individuate dal PAT.

In coerenza con l'art. 43.7, come di seguito riformulato e come già previsto nell'art. 43.8 delle N.T. adottate, esplicitare gli indirizzi fissati per le singole aree, sui quali viene basata la disciplina di tutela, richiamando, se del caso, il contenuto dell'art. 61.18 delle N.T. Del PAT adottato.

Si prescrive una riformulazione dei commi 43.7 e 43.8 nella seguente forma

"43.7 Il P.I. definisce le norme di tutela di dettaglio, nel rispetto degli indirizzi fissati per le singole aree o elementi individuati dal P.A.T., in particolare, per la tutela e la valorizzazione delle siepi, filari o singole alberature da individuare in quanto elementi di interesse ambientale e naturalistico; nel rispetto della normativa vigente, promuove altresì azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi del paesaggio."

All'art. 43.9, aggiungere, alla fine, "con particolare riguardo anche agli interventi di regimazione idraulica."

Inserire il comma 43.12: " Nei territori coperti da boschi che interessano le aree di deflusso o la laminazione delle piene del fiume Brenta, sono comunque consentiti gli interventi per la regimazione idraulica delle portate del fiume.

Relativamente alle Invarianti di natura agricolo-produttiva

All'art. 46.1 Aggiungere alla fine del comma il testo: ". In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale. (all. B1 della DGR n. 3811/09)."

Stralciare l'art. 46.3 in quanto non pertinente La definizione del territorio agricolo va inserita in apposito articolo normativo.

All'art. 46.4 sostituire "Nelle", con " Costituiscono" ed eliminare le parole " sono ricomprese anche".



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

All'art. 46.5, sostituire le parole "provvede a completare l'individuazione", con "Attua".

Stralciare l'art. 46.6, in quanto l'articolo tratta la normativa delle invariante agricolo-produttive e non dello spazio extra-urbano che è più ampio.

All'art.46.7 sostituire "zone agricole di particolare pregio, così come individuate dal P.A.T.," con le parole "Nelle invariante agricolo-produttive"

Poiché La definizione di ulteriori aree, dopo quelle individuate dal PAT, PTRC, PTCP e PATI, pare eccessiva, stralciare l'art. 46.8.

All'art. 46.9 sostituire "a salvaguardare" con "alla conservazione" e aggiungere, dopo le parole "a promuove lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola", le parole ", con specifico riferimento all'attività zootecnica legata al mantenimento dei prati "

All'art. 46.10 sostituire la parola "previste" con "praticate"

All'art. 46.12 stralciare la parola "compensazione"

Riferire il contenuto dell'art. 44 delle N.T. "Invariante di natura ambientale" ai soli temi indicati nella legenda di Tav. 4 come "Invariante di natura ambientale".

3.6 FRAGILITA' DEL TERRITORIO

Le fragilità individuate in Tav. 3 del P.A.T. di Carmignano di Brenta derivano dalla raccolta e sintetizzazione dei fattori che condizionano l'antropizzazione del territorio, sulla scorta delle analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche del PAT.

Per tutte le "fragilità" le N.T. del P.A.T. prevedono le azioni finalizzate alla tutela, che pongono dei limiti all'uso del territorio. Le fragilità rappresentate nella tavola n° 3 riguardano:

Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria (Art. 47 delle N.T. del P.A.T.)

Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, il P.A.T. individua le seguenti tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria: aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee.

Si evidenzia che il parere di Compatibilità idraulica rilasciato dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione di Padova prot.n. 251503 del 11.06.2014 e integrazione del 24.06.2014 prot.n. 270881, è successivo all'adozione del Piano.

Prescrizione n.7

Si richiama il parere di Compatibilità idraulica rilasciato dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione di Padova prot.n. 251503 del 11.06.2014 e integrazione del 24.06.2014 prot.n. 270881; gli elaborati del piano siano adeguati alle prescrizioni ed indicazioni in essi contenuti.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- *Aree a dissesto idrogeologico (art. 48 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 (art. 49 delle N.T. del P.A.T.)*

Prescrizione n.8

- integrare l'elenco di cui all'art. 49.1 inserendo tutte le componenti individuate nella tavola 3;
- inserire nella tavola 3 il contesto figurativo di Villa Spessa.

3.7 LE SCELTE STRUTTURALI

Le azioni strategiche individuate nella tavola 4 del PAT riguardano l'urbanizzazione consolidata e quella programmata, il sistema diffuso, l'individuazione dei possibili ambiti di espansione di tipo residenziale, produttivo e dei servizi. Inoltre viene evidenziato il sistema relazionale, il sistema dei valori e delle tutele culturali e il sistema della rete ecologica.

Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. (Art. 50 delle N.T. del P.A.T)

Il PAT di Carmignano di Brenta individua i seguenti specifici contesti territoriali:

- ambientale - paesaggistico (A.T.O. 1)
- agro - rurale (A.T.O. 2)
- insediativo - residenziale (A.T.O. 3)
- insediativo - produttivo (A.T.O. 4)

Le azioni strategiche individuate nella tavola 4 del PAT riguardano l'urbanizzazione consolidata e quella programmata, il sistema diffuso, l'individuazione dei possibili ambiti di espansione di tipo residenziale, produttivo e dei servizi. Inoltre viene evidenziato il sistema relazionale, il sistema dei valori e delle tutele culturali e il sistema della rete ecologica.

In riferimento agli obiettivi e alle previsioni dettati dal PATI del Medio Brenta in merito al tema delle "attività produttive", così come elencati all'art. 5.8 delle N.T. e nella tavola 4 del PATI medesimo, la tavola 4 del PAT non riporta tutte le linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo – programmato e le aree di urbanizzazione programmata.

Le linee preferenziali e le aree produttive programmate individuate nella tavola 4 del PAT adottato soddisfa comunque il bisogno concreto ed emergente di rilievo comunale, nonché il dimensionamento complessivo regolamentato dall'art. 12 delle NT del PATI.

Prescrizione n.9

Introdurre alla fine dell'art. 50.12 delle N.T. del PAT il seguente periodo: "Relativamente alla zone produttive esistenti lungo la SS.53, le linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo – programmato e le aree di urbanizzazione programmata introdotti con il PAT, consentono un'attuazione parziale rispetto a quanto previsto dal PATI Medio Brenta, in rapporto al fabbisogno stimato nel periodo decennale, e contenuta nei limiti dimensionali dettati dal PATI in coerenza con il P.T.C.P.

L'eventuale riconferma negli elaborati del PAT delle preferenziali di sviluppo insediativo produttivo – programmato e le aree di urbanizzazione programmata prevista dal PATI potrà trovare attuazione previa approvazione di una opportuna variante al P.A.T.

Aree di Urbanizzazione consolidata (art.51 delle N.T. del P.A.T.)



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Prescrizione n.10

Aggiungere al titolo dell'articolo "e programmata".

Ambiti di edificazione diffusa (art. 52 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O. C1 speciale ed E4 dal vigente P.R.G.

Prescrizione n.11

Art. 52.6 : sostituire la parola "sopra" con più avanti"

Opere incongrue ed elementi di degrado (art. 53 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T., nella tavola 4, individua come opere incongrue due attività produttive consolidate ubicate in zona impropria, in quanto incidenti negativamente sul valore paesaggistico, architettonico e ambientale dei luoghi di appartenenza in funzione delle specifiche utilizzazioni in atto; non viene individuato nessun elemento di degrado.

Limiti fisici alla nuova edificazione (art. 54 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT i limiti fisici all'edificazione sono stati definiti con la finalità di contenere lo sviluppo insediativo dentro il disegno dell'edificato urbano esistente, non dispersivo ma rispettoso dell'ambiente agricolo circostante.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 55 delle N.T. del P.A.T.)

Prescrizione n.12

All'art. 55.5 aggiungere come criterio prioritario su tutti quelli già previsti il seguente: "le nuove aree trasformabili siano individuate in continuità con il tessuto insediativo esistente";

Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (art.56 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT vengono individuati i servizi, attrezzature e gli impianti di interesse generale esistenti e di nuova collocazione.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente.

Tra i servizi esistenti di interesse comune di maggiore rilevanza sono annoverabili: la stazione ferroviaria, la Casa per Anziani, la sede periferica AULSS, la Caserma dei Carabinieri (indicati rispettivamente con F1, F2, F3 e F4).

Il P.A.T. conferma la programmazione dei seguenti servizi di progetto: area a Parco Urbano, area per Impianti Sportivi, completamento area per Servizi Tecnologici (indicati con F5, F6 e F7).

Tra i servizi di interesse comune di maggior rilevanza si evidenzia il recente Polo Scolastico.

Infrastrutture di maggior rilevanza (art. 57 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. rappresenta la viabilità di livello sovra-comunale, in particolare la S.S. 53 Postumia (Vicenza-Portogruaro), la S.P. 66 Dei Borghi, la S.P. 16 Del Vicerè, la S.P. 28 Vecchia Postumia e la S.P. 94 Contarina, già indicate dal P.T.C.P. vigente, ed individua la rete viaria comunale.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi (art. 58 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT individua due ambiti preposti alla conclusione di programmi complessi: il "Piano di recupero ambientale" e il "Recupero del centro urbano". L'elaborato C01-10 contiene due schede descrittive degli interventi possibili.

Per l'ambito "Piano di recupero ambientale" il PATI del Medio Brenta vigente individua un "Area nucleo" un "itinerario storico-ambientale" e il corridoio ecologico "Fiume Brenta"; proprio per la contestuale presenza di tutte le componenti ora citate, risulta necessario che ogni intervento in questo ambito sia soggetto ad una variante al PAT / PATI, e che comunque sia esclusa, la possibilità di nuove insediamenti di tipo residenziale, turistico alberghiero e produttivo.

Prescrizione n.13

Il punto 58.12 sia sostituito con quanto segue: Per l'ambito preposto alla conclusione di programmi complessi " Piano di recupero ambientale", viste le componenti naturalistiche che caratterizzano l'ambito individuate nel PATI del Medio Brenta Vigente (corridoi ecologici, area nucleo, itinerari storico ambientali) risulta necessario che ogni intervento in questo ambito sia soggetto ad una variante al PAT / PATI, da attuarsi con la conclusione di accordi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/04.

Inserire nell'art. 58 delle N.T. del P.A.T., gli obiettivi contenuti nell'elaborato C1-10 ed integrarli prevedendo che comunque sia esclusa la possibilità di nuove insediamenti di tipo residenziale, turistico alberghiero e produttivo.

Infrastrutture di collegamento in programmazione (art. 59 delle N.T. del P.A.T.)

Le previsioni di nuova viabilità indicate nel PAT risultano coerenti con quelle del PATI medio Brenta vigente.

Prescrizione n.14

Il Settore Viabilità della Provincia di Padova ha reso il proprio parere con nota prot.n.140801/16 del 24.10.2016; si precisa che le indicazioni contenute e di seguito riportate non hanno carattere prescrittivo ma propedeutico alla definizione del P.I.:

"- la nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e tutta la normativa vigente applicabile in materia;

- le nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; in particolare qualora si tratti di intersezioni a rotatoria interessanti SS.PP., dovranno essere garantite le dimensioni minime previste dalle "linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria" approvate da questa Amministrazione.

In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente Settore e dovranno essere formalmente approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi. "

Inserire all'interno dell'articolo 59 delle N.T. quanto segue :

"Nell'ambito delle previsioni di progetto delle infrastrutture viarie, i cui tracciati non sono ancora individuati da progetti definitivi o non sono ancora individuati nel PRG, gli eventuali interventi di trasformazione urbanistico - edilizia dovranno essere valutati in riferimento alla possibilità di compromettere l'attuabilità delle infrastrutture stesse o aumentarne i costi di realizzazione.

Conseguentemente alla definizione dei tratti stradali di progetto, attraverso l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, essi verranno riportati nella Tavola I del PAT, unitamente alla relativa fascia di rispetto, senza comportare variante al Piano, previa presa d'Atto d'atto da parte del Consiglio Comunale della variazione dell'elaborato cartografico."



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Valori e tutele culturali

Ville venete (art. 60 delle N.T. del P.A.T.)

La Tavola 4 del PAT individua le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", tutelate o meno ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., compreso le pertinenze ed i contesti figurativi.

Si tratta dei seguenti immobili: (Villa Facchetti, Corniani, Vancenati, Negri (Villa Corner) – Villa Maruzzi Carminati, Rigon – Villa Spessa – Villa Thiene, Breda, Piccoli – Villa Boscaro, Bozzolan, Traverso).

Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (art. 61 delle N.T. del P.A.T.)

Prescrizione n.15

L'ultima frase del punto 61.1 sia sostituita con la seguente "Ai sensi del comma 3 lettera a) e b) dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004, il P.I. attribuisce a ciascun manufatto: la caratteristica tipologica di riferimento scegliendo tra le categorie di edifici di cui all'art. 45 delle presenti N.T., la corrispondente categoria di intervento edilizio, le destinazioni d'uso ammissibili, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I."

Si richiama quanto reso dal parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016 come integrato in sede di CTR:

Stralciare, poiché non coerenti con la disciplina dell'art. 61 delle N.T., riferita agli edifici complessi di valore monumentale e testimoniale del P.A.T., gli artt. n. 61.16, 61.17, 61.18.

Pertinenze scoperte da tutelare (art. 62 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT di Carmignano di Brenta individua nella tavola 4 le pertinenze scoperte di immobili vincolati e ville venete; gli stessi vanno rappresentati anche in tavola 2 del PAT in recepimento della pianificazione superiore (P.T.C.P. e P.A.T.I.).

La tavola 4 individua perimetri delle pertinenze scoperte da tutelare che differiscono dai perimetri del vincolo monumentale rappresentato in tavola 2 del PAT stesso.

Inoltre i perimetri sia delle pertinenze scoperte che del vincolo monumentale ad esse riferibile risultano differire da quelli individuati dal PATI Medio Brenta, senza che vi sia un adeguata relazione storica architettonica che giustifichi tale individuazione

Prescrizione n.16

Aggiornare i perimetri delle pertinenze rappresentati nelle tavole 1, 2 e 4 del PAT con i perimetri indicati nei decreti di Vincolo Monumentale.

Contesti figurativi dei complessi monumentali (art. 63 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT di Carmignano di Brenta individua nella tavola 4 il contesto figurativo Villa Spessa, senza individuarlo in tavola 2. Inoltre il perimetro di tale contesto differisce da quello rappresentato nel PATI Medio Brenta senza che vi sia una adeguata relazione storico architettonica a supporto di tale scelta.

Prescrizione n.17

Rappresentare i perimetri del contesto figurativo di Villa Spessa anche in tavola 2 del PAT.

Per il contesto figurativo di Villa Spessa, poiché lo stesso risulta nella tavola 4 del PAT più esteso rispetto a quanto riportato nella cartografia del PATI Medio Brenta, e non ci sono negli elaborati del PAT elementi che giustificano tale scelta, si prescrive di riportare il perimetro indicato nel PATI.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Coni visuali, quinte, panorami (art. 64 delle N.T. del P.A.T.)

Centri storici (art. 65 delle N.T. del P.A.T.)

Sono individuati i Centri Storici di Carmignano di Brenta e Spessa.

Rete ecologica

Rete ecologica locale e sovracomunale (art. 66 delle N.T. del P.A.T.)

La rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, strutturati in : a) aree di connessione, (buffer zones), b) corridoi suddivisi in principali e secondari, c) ambiti di completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti e corsi d'acqua, il tutto evidenziato nella tavola 4 del PAT.

Area nucleo - core area (art. 67 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT viene evidenziata un'ampia area – nucleo (core area) ricompresa all'interno dell'argine del fiume Brenta.

Aree di connessione naturalistica di 1° e 2° grado (art. 68 delle N.T. del P.A.T.)

Buona parte del territorio comunale è interessato da aree di connessione naturalistica; le previsioni di nuova espansione verso il territorio aperto sono comunque molto contenute e ricomprese in limiti fisici all'edificazione finalizzate a saturare e normalizzare il tessuto insediativo esistente.

Prescrizione n.18

Correggere l'elencazione all'art. 68.10.

Isole ad elevata naturalità - stepping stone (art. 69 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT di Carmignano di Brenta recepisce una stepping stone del PATI Medio Brenta, localizzata in un ambito di cava posto a confine con il comune di Grantorto.

Corridoi ecologici

Corridoio ecologico principale (art. 70 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT riporta i corridoi ecologici del PATI Medio Brenta e ne individua altri di interesse comunale di tipo terrestre (greenways) e di tipo fluviale (blueways).

Corridoio ecologico secondario (art. 71 delle N.T. del P.A.T.)

I corridoi ecologici secondari individuati nella tavola 4 del PAT sono di tipo fluviale, costituiti da corsi d'acqua che attraversano il territorio con andamento nord-sud.

Barriere infrastrutturali (art. 72 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT individua le barriere infrastrutturali in corrispondenza della nuova viabilità a sud della SS 53 e per la nuova bretella di collegamento tra la SP 66 e 16 in località Camazzole; entrambe le previsioni interessano la rete ecologica comunale.

Ambiti di tutela, riqualificazione, valorizzazione (art. 73 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT individua tre ambiti a cui attribuire obiettivi di "tutela, riqualificazione e valorizzazione".



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

L'art. 73.2 prevede che obiettivo del P.A.T. sia quello di mantenere e, dove possibile, ripristinare l'assetto originario di tali aree, caratterizzate da una modellazione superficiale che non ha portato a radicali cambiamenti di assetto, ma ugualmente in grado di alterare morfologicamente la percezione del paesaggio.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE (Art. 74 - 83 delle N.T. del P.A.T.)

In questa parte delle N.T., viene determinato il quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, vengono dettati Criteri ed indirizzi per il PI per la trasformazione urbanistica dell'esistente, per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, nonché iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla VAS.

Il quantitativo di S.A.T. è così determinato:

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) : Km² 9,683

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): km² 14,657

Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 66,07% > 61,3%

Zona agricola massima trasformabile = km² 9,683 X 1,3% = mq 125.887

Prescrizione n.19

All'art. 74 "Determinazione della SAT", il punto 9 sia sostituito con quanto segue :

"È possibile la trasposizione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, ma previste dal PRG vigente; la ricollocazione di tali aree in coerenza con le strategie di trasformazione del PAT, non comporta consumo di SAT ma la riclassificazione della zona oggetto di trasposizione e non attuata con il PRG vigente in ZTO "E".

Si richiama quanto reso dal parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016 come integrato in sede di CTR:

Modificare il Titolo dell'art. 74 delle N.T. In "Territorio agricolo e Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, inserendo quanto segue:

Art. xx – Il territorio agricolo

"Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

Direttive

1. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal vigente PSR opportunamente coordinate dal Comune;

- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti.

2. Il P.I. individua:

- i nuclei residenziali in territorio extraurbano, secondo le indicazioni della Tav. 4 del P.A.T. relativamente agli ambiti di edificazione diffusa;

3. Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà,

ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- il mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;

- il mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;

- la salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;

- la conservazione e ripristino dei prati stabili quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione storica del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoocenosi ospitate;

- lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;

- il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);

- lo sviluppo delle valenze economiche delle produzioni tipiche individuando "l'azienda tipo" e le caratteristiche significative per il sostentamento della attività agricola tradizionale.

- incentivare e favorire in particolare:

- le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;

- la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;

- le filiere corte agro-alimentari;

- la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;

- la valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche;

- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;

- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;

- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;

4. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
 - l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature;
- Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

x.1 – Edifici e manufatti esistenti

Contenuto

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli ATO, sugli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi previsti dalla LR n. 11/2004 e smi
- gli interventi di riqualificazione ambientale.

Direttive

il PI provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante predisposizione di apposito "prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo" che conterrà le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici distinti per categorie.

x.3 – Nuova edificabilità

Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Direttive:

Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;*
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.*

x.4 – Allevamenti

Contenuti

Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole*
- dai confini di proprietà*
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)*
- determinate dalla DGR n. 3178/2004 e s.m.i.*

x.5 – Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Contenuto

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Direttive:

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;

- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);*
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.*

x.6 – Miglioramenti fondiari

Contenuto



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, pertanto né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.

Trasporre il contenuto dell'art. 61.13 delle N.T., all'interno dell'art. 74, stralciando al contempo il testo da "Nel PI, con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali" fino a "riferite al complesso dei fabbricati aziendali", poiché non chiarisce in maniera esaustiva le conseguenti possibilità edificatorie possibili a seguito della presentazione del Piano Aziendale ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004.

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI (Art. 84 – 86 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT fornisce criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, e detta disposizioni sulla compatibilità del P.R.G. vigente con il P.A.T. medesimo.

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI (Art. 87 – 92 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT fornisce direttive e prescrizioni da attuarsi in sede di PI per l'attuazione di Accordi tra soggetti pubblici e privati, Accordi di programma, intese, nonché indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, del credito edilizio e la compensazione urbanistica.

Prescrizione n.20

Art 90 delle N.T. del P.A.T. "Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica":

Art. 90.2: alla fine del punto 2 inserire "in coerenza con le strategie di trasformazione previste dal PAT";

Art. 90.3 : alla fine del paragrafo inserire "in coerenza con le strategie di trasformazione previste dal PAT"

Art. 90.4 : dopo le parole "trasformazione urbanistica" inserire "in coerenza con le strategie di trasformazione previste dal PAT" ;

Art. 90.5 : togliere le parole da "in questo caso" fino a "principio perequativo".

Art. 91 delle N.T. del P.A.T. "Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio":

Dopo il punto 91.4 inserire quanto segue:

"- Non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria inespressa a causa della presenza di vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica. I crediti edilizi potranno essere riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della cessione dell'area oggetto di vincolo, tutela, trasformazione.

- Il credito edilizio potrà comunque essere localizzato come nuova edificazione non funzionale all'attività agricola solo nelle aree di urbanizzazione consolidata o nelle nuove zone non agricole individuate dal PI in coerenza con le strategie di trasformabilità previste dal P.A.T. Nelle zone agricole il credito edilizio dovrà invece essere utilizzato in coerenza con quanto previsto dal Titolo V della L.R. 11/2004."

5. DIMENSIONAMENTO DEL PAT DI CARMIGNANO DI BRENTA

Dimensionamento residenziale (demografico) (ALLEGATO B2 alla RELAZIONE)

La popolazione residente nel comune di Carmignano di Brenta risulta essere al 31.12.2012 pari a 7.598 abitanti.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il fabbisogno totale per i prossimi anni (2012-2020) risulta complessivamente dalla somma delle seguenti componenti analizzate nella Relazione Tecnica e così di seguito riassunte:

a) fabbisogno arretrato:

- per eliminazione del sovraffollamento: abitanti teorici 152
- eliminazione delle condizioni igieniche inadeguate: abitanti teorici 391

b) fabbisogno insorgente:

- per incremento complessivo della popolazione: abitanti teorici 120
- per variazione media dei nuclei familiari: abitanti teorici 323

c) fabbisogno totale:

abitanti teorici 986

d) sviluppo ammissibile:

considerando un indice di affollamento non inferiore a 0,75 (sul nuovo e sul rinnovato), si ottiene: $(986 / 0,75) \times 1 \text{ ab/vano} = \text{abitanti ins. } 1.314$.

Considerando un consumo medio di volume per abitante pari a 275 metri cubi si ottiene un fabbisogno edilizio residenziale totale pari a 271.150 mc, ricavato dalla moltiplicazione del fabbisogno residenziale totale (986 ab. teorici) e il consumo medio di volume (275 mc), di cui 1/3 circa (90.380 mc) viene reperito nel P.R.G. vigente, mentre il nuovo volume di progetto ammonta a 180.770 mc (ossia 2/3 circa del fabbisogno totale).

ALLEGATO D alla RELAZIONE

Continuando con l'analisi del dimensionamento adottato dal Consiglio Comunale, l'allegato D della Relazione Tecnica adottata, specifica che a fronte di un fabbisogno edilizio residenziale totale pari a circa 986 abitanti teorici con un consumo medio di volume pari a circa 275 mc/ab – a cui corrispondono circa 271.150 mc ammissibili per le strategie complessive di sviluppo insediativo residenziale – il dimensionamento operato per ciascun A.T.O., in ottemperanza alla volontà espressa dall'Amministrazione comunale, prevede:

- **90.380 mc** nelle z.t.o. pianificate dal P.R.G. vigente ritenute compatibili con il P.A.T., che coincide con 1/3 dei 271.150 mc complessivi, ripartiti tenuto conto della percentuale di appartenenza riferita al totale della popolazione insediata nei relativi A.T.O. considerati, secondo la seguente suddivisione:

- A.T.O. 1.1 (ab. 690 pari al 9,31%): mc 8.410
- A.T.O. 2.1 (ab. 102 pari al 1,38%): mc 1.250
- A.T.O. 3.1 (ab. 5.848 pari al 78,87%): mc 71.280
- A.T.O. 3.2 (ab. 82 pari al 1,11%): mc 1.000
- A.T.O. 3.3 (ab. 449 pari al 6,06%): mc 5.480
- A.T.O. 3.4 (ab. 244 pari al 3,27%): mc 2.960

TOTALE mc 90.380

- **84.770 mc** negli ambiti di cui alle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale introdotto con il P.A.T., ripartiti secondo la seguente suddivisione:

- A.T.O. 3.1 : mc 66.960 (78,99%)
- A.T.O. 3.3 : mc 14.570 (17,19%)
- A.T.O. 3.4 : mc 3.240 (3,82%)



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

TOTALE mc 84.770

Resta pertanto esclusa dalle strategie insediative da PAT una volumetria pari a mc 96.000 rispetto a mc 180.770 determinati nell'allegato B2 alla Relazione Tecnica (ossia 2/3 dei 271.150 mc complessivi relativi alle funzioni residenziali).

L'amministrazione comunale ha quindi deciso di diminuire le previsioni di carico insediativo residenziale da PAT, scegliendo di distribuire nel territorio comunale una volumetria aggiuntiva di mc. 84.770,00 a fronte di un carico calcolato nell'allegato B2 della Relazione pari a mc. 180.770.

Il carico insediativo residenziale totale pari a mc. 175.150 (mc. 90.380,00 da PRG + mc. 84.770,00 da PAT) consentirà l'insediamento di 639 abitanti.

L'eventuale utilizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale, della volumetria non utilizzata pari a mc. 96.000, potrà essere utilizzata dal Comune solo a seguito di variante al PAT.

Prescrizione n.21

Inserire all'art. 50.27 delle N.T. e nella Relazione Tecnica "Allegato D" punto A - Sistema Insediativo Residenziale" quanto segue : A fronte di un dimensionamento di fabbisogno residenziale totale pari a mc. 271.150, viene riconfermato nel PAT il carico insediativo da PRG, mentre per quanto riguarda il carico insediativo da PAT si è scelto di ripartire negli ATO la quantità di mc. 84.770 a fronte dei teorici mc. 180.770.

L'eventuale utilizzo, della volumetria calcolata nel dimensionamento teorico e non ripartita negli ATO, pari a mc. 96.000, potrà essere utilizzata dal Comune solo a seguito di variante al PAT.

Nella tabella del dimensionamento totale, sia inserito all'interno della sezione "stato attuale" una voce indicante "F non ancora attuati, pianificati nel PRG", mentre nella sezione "PAT" inserire una voce "verifica standard futuri".

Riepilogo complessivo:

		A.T.O. 1.1	A.T.O. 2.1	A.T.O. 3.1	A.T.O. 3.2	A.T.O. 3.3	A.T.O. 3.4	A.T.O. 4.1	A.T.O. 4.2	A.T.O. 4.3	A.T.O. 4.4	
residenziale		ambiente - paesaggistico	agro - rurale	insediati vo - residenziali	insediativo - residenziale	insediativo - residenziale	insediativo - residenziale	insediativo - produttivo	insediativo - produttivo	insediati vo - prodotti vo	insediati vo - prodotti vo	totale
stato attuale	superficie (mq)	7.815.645	1.912.200	2.921.801	29.985	231.258	138.433	91.094	146.379	1.333.306	37.532	14.657.633
	abitanti attuali	690	102	5.848	82	449	244	26		128		7.569
	standard attuali (mq)			235.105		21.783	1.683	933		33.789		293.293
carico agg. res.	carico aggiuntivo (mc)	8.410 (1)	1.250 (1)	138.240 (2)	1.000 (1)	20.050 (4)	6.200 (5)					175.150 (8)
	nuovi abitanti teorici	31	5	503	4	73	23					639
	nuovi standard	930	150	15.090	120	2.190	690					19.170
non residenziale (produttivo)												



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

esistenti (mq)			11.499			7.423	79.723	144.690	767.325		1.010.660
futuri (mq)									105.873 (6)	23.400 (7)	
standard futuri (mq)									10.587	2.340	
P A T	residenziale										
	abitanti futuri	721	107	6.351	86	522	267	26	128		8.208
	standard futuri (mq)	21.630	12.165	442.156 (3)	3.496	37.150	8.010	2.920	65.843		593.370
	prodotti										
	futuri (mq)								105.873 (6)	23.400 (7)	129.273
	standard futuri (mq)								10.587	2.340	12.927

Legenda:

- (1) previsti dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G.vigente
- (2) di cui: mc 71.280 previsti dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente – mc 66.960 relativi al P.A.T. – S.A.T. relativa mq 66.948
- (3) di cui mq 2.443 relativi al P.A.T. – S.A.T. relativa mq 2.443
- (4) di cui: mc 5.480 previsti dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente – mc 14.570 relativi al P.A.T. – S.A.T. relativa mq 14.569
- (5) di cui: mc 2.960 previsti dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente – mc 3.240 relativi al P.A.T. – S.A.T. relativa mq 3.237
- (6) di cui: mq 85.956 nelle z.t.o. di espansione pianificate nel P.R.G. vigente – mq 19.917 relativi al P.A.T. – S.A.T. relativa mq 19.917
- (7) nelle z.t.o. di espansione pianificate nel P.R.G. vigente
- (8) di cui: mc 90.380 previsti dal P.A.T. nelle z.t.o. pianificate nel P.R.G. vigente – mc 84.770 relativi al P.A.T.

bilancio S.A.T.: prevista dal P.A.T. mq 107.114 rispetto ad una S.A.T. massima di mq 125.887

DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO

Il PAT fa proprio quanto regolamentato dalle N.T. del PATI del Medio Brenta.

Il PAT inoltre conferma le previsioni urbanistiche del settore produttivo previste dal PRG vigente: ZTO "D" esistenti pari a mq. 1.120.016 di cui mq. 109.356 non ancora attuati.

Le previsioni di espansione del settore produttivo interessano due soli ATO produttivi, l'ATO 4.3 e l'ATO 4.4: vengono riconfermate le ZTO pianificate dal PRG vigente e non ancora attuate pari a mq. 109.356 (mq.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

85.956,00 per l'ATO 4.3 e mq. 23.400,00 per l'ATO 4.4) mentre le nuove previsioni di espansione sono riferite solamente all'ATO 4.3 pari a mq. 19.917,00.

6. IL QUADRO CONOSCITIVO

Con D.G.R. n. 3811 del 09/12/2009 la Regione ha emanato le "specifiche tecniche per la formazione e aggiornamento delle banche dati" che costituiscono ora, di fatto, riferimento obbligatorio per la redazione del Quadro Conoscitivo del P.A.T.

Il Quadro Conoscitivo del P.A.T. di Carmignano di Brenta, ai fini della validazione di tipo formale da parte della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, deve quindi rispettare quanto previsto dalla suddetta versione degli atti d'indirizzo.

La procedura di approvazione è comunque subordinata alla validazione ed al relativo parere da parte degli uffici competenti della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/04.

Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 15 del 07.02.2016 è stato validato il Quadro Conoscitivo del Piano.

7. VAS

Il Rapporto Ambientale è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006, come modificata dalla Dgrv. n. 791 del 30.03.2009.

Il Rapporto Ambientale è stato approvato con prescrizioni in data 22.03.2016 con parere n. 75 della Commissione Regionale VAS.

8. VINCA

Come richiede la normativa della Regione Veneto (D.G.R. 10 Ottobre 2006, n.3173) nell'ambito PAT è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale si è quindi espressa la Commissione Regionale VAS nel parere n. 75 del 22.03.2016, la quale riconosce dichiara la non necessità della valutazione di incidenza per il PAT di Carmignano di Brenta.

9. ELABORATI DI PROGETTO

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Gruppo A – Cartografia

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

(a 01) C.T.R.N. – aggiornamento 1:10.000

(a 02) Confine comunale – aggiornamento 1:10.000

(a 03) Ortofoto 2006 1:10.000

Gruppo B – Progetto



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

(b 00) Tav. 00	Carta delle strategie di Piano	
(b 01) Tav. 01	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1:10.000
(b 02) Tav. 02	Carta delle invarianti	1:10.000
(b 03) Tav. 03	Carta della fragilità	1:10.000
(b 04) Tav. 04	Carta della trasformabilità	1:10.000
(b 05) Tav. 05	Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente	1:10.000
Norme Tecniche		
Relazione Tecnica (con allegati)		
V.A.S. - Rapporto Ambientale		
Relazione		
Sintesi non tecnica		
V.Inc.A.		
Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con allegati (S.V.C.I.)		
<u>Gruppo C – Quadro Conoscitivo</u>		
<u>Matrice c 01:</u> pianificazione e vincoli – informazioni territoriali di base – economia e società		
(c 01 01)	Zonizzazione del P.R.G. vigente	1:10.000
(c 01 02)	Verifica coerenza P.T.R.C. - P.T.C.P. – P.A.T.I.	
(c 01 03)	Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.)	
(c 01 04)	Sistema viabilità – rete sovracomunale	1:50.000
(c 01 05)	Sistema viabilità – interventi di progetto	1:20.000
(c 01 06)	Dimensionamento territoriale	
(c 01 07)	Dimensionamento residenziale (demografico)	
(c 01 08)	Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente	
(c 01 09)	Atlante delle attività produttive in zona impropria	
(c 01 10)	Schede ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione (compreso Piano di Recupero Ambientale Bacino Giaretta e aree limitrofe)	
<u>Matrice c 02:</u> suolo e sottosuolo		
(c 02 01)	Carta litologica	1:10.000
(c 02 02)	Carta idrogeologica	1:10.000
(c 02 03)	Carta geomorfologica	1:10.000
(c 02 04)	Compatibilità	1:10.000
(c 02 05)	Relazione geologica	
<u>Matrice c 03:</u> patrimonio culturale e architettonico		
(c 03 01)	Carta dell'Assetto Paesaggistico	1:10.000
(c 03 02)	Carta dell'Assetto Storico – Insediativo	1:10.000
(c 03 03)	Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico	1:10.000
(c 03 04)	Atlante dei contesti figurativi dei complessi monumentali e delle pertinenze scoperte da tutelare	
(c 03 05)	Relazione – Sistema Beni Storico Culturali	
<u>Matrice c 04:</u> agronomica		
(c 04 01)	Superficie Territoriale Comunale	1:10.000
(c 04 02)	Carta del suolo agricolo	1:10.000
(c 04 03)	Carta di analisi della Superficie Agricola Utilizzata	1:10.000
(c 04 04)	Classificazione agronomica dei suoli	1:10.000
(c 04 05)	Carta delle strutture agricole produttive	1:10.000
(c 04 06)	Carta delle aree agro-ambientali fragili	1:10.000



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

(c 04 07) Carta delle aree agricole strutturalmente deboli	1:10.000
(c 04 08) Carta della rete idraulica minore	1:10.000
(c 04 09) Elementi qualificanti - detrattori il paesaggio agrario	1:10.000
(c 04 10) Relazione agronomica	
<u>Matrice c 05: paesaggio e reti ecologiche</u>	
(c 05 01) Paesaggio rurale e rete ecologica	1:10.000
(c 05 02) Paesaggio rurale e Rete Natura 2000	1:10.000
(c 05 03) Carta elementi del paesaggio agrario	1:10.000
(c 05 04) Carta del paesaggio rurale	1:10.000
(c 05 05) Carta del reticolo idrografico	1:10.000
(c 05 06) Metaprogetto Rete Natura	1:10.000
(c 05 07) Relazione paesaggio rurale	1:10.000
<u>Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)</u>	

10. ACCORDI TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI

Il PAT di Carmignano di Brenta non ha contenuti riferiti ad accordi pubblico - privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, che sono invece rinviati al PI quali strumento di definizione ed attuazione delle strategie del PAT.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

11. OSSERVAZIONI

Sono pervenute direttamente al Comune complessivamente 15 osservazioni.

Come emerge dal parere della Commissione Regionale VAS, "AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", delle osservazioni pervenute, 9 sono inerenti al Rapporto Ambientale.

In ordine a tali osservazioni, la Commissione suddetta prende atto del parere del valutatore di non modifica delle scelte progettuali in ordine al R.A.P.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le osservazioni, o le parti di osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; in particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Si rileva che l'accoglimento delle osservazioni, così come riportato nella seguente tabella, non incide sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguarda aspetti complementari o costituisce una integrazione del progetto del Piano, modificando solo parzialmente gli elaborati che costituiscono il PAT.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n°	Ditta	Contenuto sintetico	Proposta di Controdeduzione comunale	Valutazione comunale	Valutazione tecnica	Determinazione
1	GOLIN LOREDANA GOLIN ROSANNA GOLIN SERGIO	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 15 mappali 635-1029-90) da Z.T.O. DI-industriale in Z.T.O. E-agricola	Il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche ad un'area, materia che invece, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015. Si ritiene quindi che l'osservazione non sia pertinente e quindi non accoglibile.	NON ACCOLTA	Si concorda con la controdeduzione comunale	NON ACCOLTA
2	VISENTIN GIANFRANC O	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 15 mappali 1073-1074-1088) da Z.T.O. in parte C2/11 e in parte B3/49 in Z.T.O. E2 speciale o E3 o "verde privato".	Si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche ad un'area, materia che invece, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015. Si ritiene quindi che l'osservazione non sia pertinente e quindi non accoglibile.	NON ACCOLTA	Si concorda con la controdeduzione comunale	NON ACCOLTA



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

3	FORTE GIAMPIETRO	Stralciare l'area di espansione residenziale dall'ambito della fascia di rispetto dell'allevamento, come rilevabile dalla tavola delle trasformabilità del PAT adottato.	Va premesso che le indicazioni contenute nella tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono invece demandate al P.I., e non possono pertanto costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori. L'osservante fa presente che a ridosso della linea preferenziale di sviluppo residenziale, esiste una stalla per allevamento bovini. Si ritiene che tale osservazione possa essere parzialmente accolta, limitando l'area di espansione al limite della fascia di rispetto della stalla.	PARZIALE NTE ACCOLTA	Si ritiene che il vincolo generato dalla stalla debba essere verificato in sede di P.I. ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, e pertanto la richiesta dell'osservante non può essere accolta	NON ACCOLTA
4	DOTT. DOMENICO BORGO	Punto n. 1 Non trovano giustificazione tre percorsi denominati "ecologici" "blueways" secondari riportati sull'elaborato B.02 "Carta delle invarianze".	<p>Punto 1 - Primo corridoio - da verde pubblico via Albruck, via Vegri Vecchia, fino a intersezione con via Roma: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va respinta in quanto la soppressione di questo tratto di corridoio ecologico comporterebbe una discontinuità dell'intero percorso.</p> <p>Punto 1 - Secondo corridoio da rotonda via Europa a innesto cavalcavia SP 94: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va respinta in quanto la soppressione di questo tratto di corridoio ecologico, comporterebbe una discontinuità del percorso che collega due ambiti di vincolo della roggia Grimana Nuova.</p> <p>Punto 1 - Terzo corridoio che taglia trasversalmente il territorio comunale, da est a ovest: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va</p>	Punto n. 1 NON ACCOLTA	Punto n. 1 : si concorda con la controdeduzione Comunale	Punto 1 : NON ACCOLTA



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

<p>Punto n. 2 Il piano deve essere aggiornato a seguito della Delibera Segretariale n. 2 del 20/01/2014 dell'Autorità del Bacino Idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, che ha aggiornato il Piano Stralcio per l'Assetto idrografico riguardante anche il Comune di Carmignano di Brenta.</p>	<p>respinta in quanto la soppressione di questo corridoio ecologico, comporterebbe il mancato collegamento tra i corridoi ecologici che percorrono il paese da sud a nord.</p> <p>Punto 2 – Il Decreto Segretariale n° 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino di Venezia ha stralciato le cosiddette "zone di attenzione" dalla cartografia di pericolosità idraulica di competenza (bacini di interesse nazionale). Lo stralcio dell'Autorità e' da interpretare tuttavia come eliminazione dalla Cartografia del P.A.I. della pericolosità idraulica di competenza P.A.I., ovvero la pericolosità afferente ai corsi d'acqua di importanza nazionale e classificati; infatti al punto 2a) del citato decreto e' precisato come "le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai P.T.C.P. rimangono a tutti gli effetti cogenti e ... va puntualmente osservata la disciplina prevista". Il P.A.T. non deve essere quindi aggiornato in quanto la disciplina sulle cosiddette "zone di attenzione" rimane quella prevista dal P.T.C.P. e ovviamente dalla normativa "locale" riconducibile in particolare alle tavole del P.A.T., alle N.T. del P.A.T. e alle norme integrative relative alla pericolosità idraulica come meglio caratterizzate nell'art. 8, allegato A, dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del P.A.T.. Per inciso nella V.C.I. del P.A.T. si e' già provveduto ad eseguire una prima bozza di classazione della pericolosità idraulica emendata nella cartografia P.A.I. (perche' a</p>	<p>Punto n. 2 NON ACCOLTA</p>	<p>Punto 2 : si concorda con la controdeduzione Comunale</p>	<p>Punto n. 2 NON ACCOLTA</p>
---	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

5	CAV. NICO VELO & F.LLI SPA	Richiesta di rimozione degli ostacoli che impediscono il naturale deflusso dell'acqua. Togliere i vincoli idraulici che gravitano sulla propria area (zona di attenzione idraulica) come disposto dal Decreto Segretariale n. 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione che ha aggiornato il PAI.	carattere "locale") ma rimasta in carico al Comune come in precedenza precisato (vedi allegato I alla V.C.I. del P.A.T.).	NON ACCOLTA	Si concorda con la controdeduzione Comunale.	NON ACCOLTA
<p>Il Decreto Segretariale n° 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino di Venezia ha stralciato le cosiddette "zone di attenzione" dalla cartografia di pericolosità idraulica di competenza (bacino di interesse nazionale del fiume Brenta). Lo stralcio dell'Autorità e' da interpretare tuttavia come eliminazione dalla Cartografia del P.A.I. della pericolosità idraulica di competenza P.A.I., ovvero la pericolosità afferente ai corsi d'acqua di importanza nazionale e classificati; infatti al punto 2a) del citato decreto e' precisato come "le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai P.T.C.P. rimangono a tutti gli effetti cogenti e ... va puntualmente osservata la disciplina prevista". Il P.A.T. non deve essere quindi aggiornato in quanto la disciplina sulle cosiddette "zone di attenzione" rimane quella prevista dal P.T.C.P. e ovviamente dalla normativa "locale" riconducibile in particolare alle tavole del P.A.T., alle N.T. del P.A.T. e alle norme integrative relative alla pericolosità idraulica come meglio caratterizzate nell'art. 8, allegato A, dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del P.A.T.. Per inciso nella V.C.I. del P.A.T. si e' già provveduto ad eseguire una prima bozza di classazione della pericolosità idraulica emendata dalla cartografia P.A.I. (perche' a carattere "locale")</p>				NON ACCOLTA	Si concorda con la controdeduzione Comunale.	NON ACCOLTA



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

6	FORTE GIAMPIETRO E FORTE	Punto n. 1 venga tolta la linea preferenziale di sviluppo insediativo posta a Nord della	<p>ma rimasta in carico agli Enti locali come in precedenza precisato (vedi allegato I alla V.C.I. del P.A.T.).</p> <p>L'osservazione della ditta Velo, molto puntuale e circostanzata, di fatto riconferma indirettamente la pericolosità idraulica nelle due aree citate nella stessa osservazione (in particolare riconfermandone la caratteristica "locale"), proponendo nel contempo una serie di soluzioni per ridurre o annullare la stessa pericolosità. La proposta di opere per ridurre la pericolosità idraulica non può però essere oggetto di valutazione nell'ambito di un piano strategico come si configura quello del P.A.T. (piano destinato a "programmare" e "indirizzare" lo sviluppo urbanistico/edilizio futuro sulla base dello stato cogente del territorio).</p> <p>Non si accoglie l'osservazione in quanto: a) l'emendamento delle aree di pericolosità idraulica dalla cartografia P.A.T. non elimina la situazione di pericolosità idraulica (locale) in essere;</p> <p>b) la richiesta di esecuzione di lavori (rimozione ostacoli) non può essere presa in considerazione in riferimento alle previsioni di un Piano strutturale quale è il P.A.T. che di fatto non può che tener conto delle situazioni in essere.</p>	Punto 1: NON ACCOLTA	Punto 1: si concorda con la controdeduzione comunale	Punto 1: NON ACCOLTA
---	-----------------------------------	--	---	----------------------	--	----------------------------



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

IVANO	<p>Frazione di Camazzole in quanto non esistono le condizioni di edificabilità stante i vincoli idraulici ed ambientali.</p> <p>Punto n. 2 venga tolta o rivista la ZTO Fb3 in località Camazzole in quanto appare sproporzionata nella sua entità rispetto alla esistente area residenziale contigua.</p>	<p>apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Si confermano le scelte di Piano.</p> <p>Punto n. 2 - Il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.</p>	<p>Punto 2: NON ACCOLTA</p>	<p>Punto 2: si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>Punto 2: NON ACCOLTA</p>
7 MEZZATO FERNANDA	<p>Richiesta di stralcio della linea preferenziale di sviluppo insediativo ricadente sull'area di proprietà (foglio 13 mappale 1734) e mantenuta l'attuale destinazione agricola.</p>	<p>Si evidenzia che le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel P.A.T. hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà sviluppare tali indicazioni con apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Si confermano le scelte di Piano.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
8 GRUPPO AMBIENTE CARMIGNAN O	<p>Osservazione 8.1 Proposta di integrazione del sistema delle piste ciclabili con le seguenti</p>	<p>Osservazione 8.1 Il P.A.T. individua le infrastrutture viarie di maggior rilevanza, che costituiscono l'assetto strutturale principale.</p>	<p>OSS.n.8.1 NON ACCOLTA</p>	<p>Le previsioni di carattere comunale devono essere coerenti con la pianificazione vigente e le strategie del PAT. La richiesta dell'osservante, sulle</p>	<p>OSS.n.8.1 NON ACCOLTA</p>



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da Polo scolastico capoluogo a Boschi - da Camazzole a Carmignano - da Spessa a Carmignano - da Ospitale di Brenta a Polo scolastico capoluogo - limitazione accesso mezzi motorizzati della strada tedesca (Capoluogo-Borghetti-Pozzoleone) recupero ciclopedonale del tracciato della roggia Quadretti-Camerini fino al confine con Fontaniva. <p>Osservazione 8.2 Punto n. 1 stralcio delle aree edificabili C2 che congiungono Villa Spessa col Capoluogo, introducendo una sorta di area di tutela agricola</p>	<p>Pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa non può essere accolta in quanto tratta di tematismi propri di strumenti programmatici di dettaglio quali il Piano Generale del Traffico Urbano adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20/05/2014.</p> <p>Osservazione 8.2 Punto n. 1 - Il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile</p> <p>Punto n. 2</p>	<p>OSS.n.8.2 punto 1 NON ACCOLTA</p> <p>OSS. 8.2 Punto 1 : Si concorda con la controdeduzione comunale</p> <p>OSS.n.8.2 punto 2</p>	<p>piste ciclabili, potrà essere accolta in coerenza con lo strumento urbanistico vigente, in particolare se opera è consentita all'interno delle fasce di rispetto della viabilità esistente. Nel caso l'opera non sia prevista da opportune strategie del PAI e non sia coerente con gli strumenti urbanistici vigenti, sarà necessario operare un'opportuna variante al PAI stesso.</p> <p>OSS.n.8.2 punto 1 NON ACCOLTA</p> <p>OSS.n.8.2 punto 2</p>
--	--	--	---	--



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>Punto n. 2 correzione del capoverso a pagina 4 della relazione tecnica introducendo le località Spessa, Borghi, Boschi ed Ospitale e togliere le Località produttive ovest e cst</p>	<p>Si accoglie l'osservazione</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>puntuale indicazione delle località esistenti. Per quanto riguarda i rilievi promossi dall'osservante in merito alle espansioni residenziali in località Spessa, si rileva che trattasi di riconferma nel PAT delle previsioni di espansione del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova freccia di espansione verso sud, si rileva che la stessa è delimitata dai limiti fisici all'edificazione e comunque molto contenuta e tale da salvaguardare la campagna esistente.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
<p>Osservazione 8.3 Punto n. 1 per l'area occupata dalla cava Menghini, si propone il rispetto della L.R. 44/1982 con la ricomposizione ambientale, la limitazione ed il controllo dell'attività; il blocco della cava e dell'ampliamento verso l'abitato di Ospitale.</p>	<p>Osservazione 8.3 Punto n. 1 - la proposta di recupero della cava Menghini sarà attuato attraverso il PI, che affronterà studi specifici ed approfonditi al fine di elaborare un piano che coniughi e risolva tutte le problematiche presenti di natura ambientale; naturalistica, idraulica e di destinazione urbanistica.</p>	<p>OSS. 8.3 Punto 1 ACCOLTA</p>	<p>Oss. 8.3 punto 1 : In merito ai rilievi dell'esponente si evidenzia che con Decreto n. 57 del 04.05.2016 la cava è stata estinta ai sensi della legge regionale 44/82.</p>	<p>OSS. 8.3 Punto 1 NON ACCOLTA</p>	
	<p>Punto n. 2 - Va premesso che l'area in argomento era, prima del Suap Fap srl, destinata ad Autoparco e quindi già nel P.R.G. si era tenuto conto dell'aumento</p>	<p>OSS. 8.3 Punto 2 NON</p>	<p>Oss. 8.3 punto 2 : Le attività produttive sono di competenza del P.I. e pertanto il rilievo non è pertinente</p>	<p>OSS. 8.3 Punto 2 NON</p>	



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

<p>Punto n. 2 viene proposta una interrogazione in merito alla viabilità di via Ospitale una volta terminata la struttura industriale della ditta Fap srl.</p>	<p>della viabilità. Agli atti del Suap della ditta Fap srl (Pratica n. 002) si trovano specifiche relazioni tecnico viabilistiche ed ambientali che analizzano gli aspetti oggetto dell'interrogazione, concludendo che: per un incremento del traffico pari a 30 camion nell'arco della giornata lavorativa "... l'impatto determinato del nuovo insediamento sui flussi veicolari lungo via Ospitale può ritenersi trascurabile, specialmente considerato la loro ripartizione nel tempo ...; sotto il profilo ambientale "... la compatibilità territoriale e ambientale è assicurata grazie alla media invasività dell'intervento ed al ripristino della fruibilità che ne consegue ..."</p> <p>Premesso che trattasi di una interrogazione e quindi non pertinente all'oggetto.</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>con le finalità e gli obiettivi su cui è incardinato il PAT.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>Osservazione 8.4 viene proposta una interrogazione sull'area denominata "Bacino Giaretta". In particolare viene chiesto di conoscere se esiste un progetto di recupero ambientale del bacino Giaretta, che</p>	<p>Osservazione 8.4 Il P.A.T. è un atto di indirizzo e come tale nell'elaborato C.01.10 - Schede e ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione - al punto 2.0 vengono date direttive sul recupero ambientale delle cave esaurite. L'intervento sarà pertanto oggetto di uno specifico Piano di Recupero Ambientale da attuarsi mediante Accordo di Programma la cui approvazione spetta al Consiglio Comunale. Premesso che trattasi di una interrogazione e quindi non pertinente all'oggetto.</p>	<p>OSS. 8.4 NON ACCOLTA</p>	<p>Visto l'interesse provinciale che riveste l'intero ambito soggetto a previsione di programma complesso, all'interno del quale ricade l'area "Giaretta", si prescrive di inserire nelle N.T. all'art. 58 la seguente frase: "ogni intervento dovrà essere preceduto dalla redazione di un accordo di programma che andrà definire gli obiettivi e le finalità per l'area in questione, attraverso la redazione di un Piano Guida che vedrà coinvolgere anche l'amministrazione</p>	<p>OSS 8.4 PARZIALMENTE ACCOLTA</p>



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>utilizzo l'amministrazione intende fare dell'area, visto che il PAI aveva stralciato il bacino Giaretta in quanto presenta diverse problematiche sia di carattere tecnico- costruttivo che di carattere gestionale</p> <p>Osservazione 8.5 Punto n. 1 In riferimento alla VAS si rileva che i dati relativi alle concentrazioni di ozono, PM10, Benzo(a)pirene si riferiscono a misurazioni presso Santa Giustina in Colle, per cui le stesse devono essere ripetute all'interno del territorio comunale.</p> <p>Punto n. 2 Relativamente alle fonti di energia rinnovabili, il</p>	<p>Osservazione 8.5 Punto n. 1 - La stazione di riferimento regionale è correttamente S. Giustina in Colle, ubicata a circa 20 km da Carmignano di Brenta e perciò il dato è corretto. Lo stesso dato vale anche per comuni i vicini come S. Giorgio in Bosco, citato per un refuso che verrà corretto.</p> <p>Punto n. 2 - Il P.A.T. è un atto di indirizzo che riporta quanto già indicato dal P.A.T.I. in merito allo "Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile". L'argomento è stato sviluppato dal Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e</p>	<p>OSS. 8.5 Punto 1 NON ACCOLTA</p> <p>OSS. 8.5 Punto 2 NON ACCOLTA</p>	<p>Provinciale."</p> <p>OSS. 8.5 - punto 1 Si concorda con la controdeduzione comunale</p> <p>OSS. 8.5 - punto 2 Si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>OSS. 8.5 Punto 1 NON ACCOLTA</p> <p>OSS. 8.5 Punto 2 NON ACCOLTA</p>
--	---	---	---	--	---



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	P.A.T. non evidenzia alcuno sviluppo rispetto a quanto indicato nel P.A.T.I.	del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 03.04.2014.		
9	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 9 mappale 1031) da Z.T.O. C1/Sp11 in Z.T.O. Agricola. Per tale osservazione è stata successivamente presentata richiesta di archiviazione in data 25/06/2014 prot n. 5190.	Si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.	NON ACCOLTA	Si prende atto della richiesta di archiviazione dell'osservazione. NON ACCOLTA
10	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà da industriale a residenziale e artigianale-commerciale.	Si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.	NON ACCOLTA	La richiesta potrà essere presa in considerazione in occasione delle prossime varianti al PI, nei limiti di competenza del PI, in quanto il PAT non può modificare le destinazioni urbanistiche delle ZTO del PRG vigente NON ACCOLTA



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

11	UFFICIO TECNICO	<p>Punto n. 1 Escludere dal vincolo paesaggistico parte della Roggia Grimana a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 17/09/2013 "Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013".</p> <p>Punto n. 2 Si rileva un errore cartografico in quanto la GSV Centro Commerciale - Grande struttura di Vendita (P.T.C.P. Sistema insediativo infrastrutturale) è posto erroneamente in un altro edificio.</p>	<p>Si evidenzia che trattasi di osservazione riguardante meri errori cartografici di dettaglio.</p>	<p>Punto 1 ACCOLTA</p>	<p>Si accoglie l'osservazione al fine di aggiornare lo stato dei vincoli vigenti. Sia pertanto aggiornata la tavola 1 del PAT.</p>	<p>Punto 1 ACCOLTA</p>
12	Alessandro Vendramin	<p>Punto n. 1 - ambito I: programma di recupero</p>	<p>Punto n. 1 - ambito I: trattasi di indicazioni puntuali da valutare in sede di P.I. o di specifica</p>	<p>Punto n. 1 ambito 1</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione comunale; si provveda ad adeguare la tavola 4 del PAT.</p>	<p>Punto 2 ACCOLTA</p>
12	Alessandro Vendramin	<p>Punto n. 1 - ambito I: programma di recupero</p>	<p>Punto n. 1 - ambito I: trattasi di indicazioni puntuali da valutare in sede di P.I. o di specifica</p>	<p>Punto n. 1 ambito 1</p>	<p>Visto l'interesse provinciale che riveste</p>	<p>Punto n.1 ambito 1</p>



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

(Capogruppo Carmignano cambia verso)	<p>ambientale del bacino Giaretta; mancano gli obiettivi, le priorità nonché le modalità di definizione del progetto.</p>	<p>strumentazione tramite Accordo di Programma.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>	<p>l'intero ambito soggetto a previsione di programma complesso, all'interno del quale ricade l'area "Giaretta", si prescrive di inserire nelle N.T. all'art. 58 la seguente frase: "ogni intervento dovrà essere preceduto dalla redazione di un accordo di programma che andrà definire gli obiettivi e le finalità per l'area in questione, attraverso la redazione di un Piano Guida che vedrà coinvolgere anche l'amministrazione Provinciale." Si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
<p>Punto n. 1 - ambito 2: programma di recupero urbano di zona centrale del Paese in fregio a Via Marconi.</p>	<p>Punto n. 1- ambito 2: trattasi di indicazioni puntuali da valutare in sede di P.I. o di specifica strumentazione tramite Accordo di Programma.</p>	<p>Punto n. 1 ambito 2 NON ACCOLTA</p>	<p>Punto n. 1 Ambito 2 : Si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>Punto n. 1 NON ACCOLTA</p>	
<p>Punto n. 2 Vengono proposti altri 5 programmi complessi da inserire nel P.A.T.: - rigenerazione plurimodale Postumia, riqualificazione del sistema produttivo lungo</p>	<p>Punto n. 2 - Il P.A.T.I. ed il P.A.T. rimandano al P.I. l'operatività di messa in sicurezza delle intersezioni tra la S.S. 53 e le strade che la incrociano. Il P.A.T. prevede specifiche direttive per il P.I. al punto 60 "Valori e tutele culturali" delle Norme Tecniche, dove tra l'altro, sono già menzionate le aree di Spessa e Camazzole. Per quanto riguarda la zona Boschi e Ospitale di</p>	<p>Punto n. 2 NON ACCOLTA</p>	<p>Punto 2 : Si concorda con la controdeduzione comunale</p>	<p>Punto 2 : NON ACCOLTA</p>	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

13	Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)	la statale 53, - vitalizzare l'antico borgo Spessa, migliorare la qualità urbanistica e salvaguardare i valori storici - rigenerare i Boschi, riqualificazione urbana dell'area - rigenerazione Camazzole, riqualificazione urbana dell'area - rigenerazione Ospitale di Brenta, blocco dell'espansione produttiva, miglioramento delle condizioni ambientali e dei servizi e recupero del patrimonio	Brenta saranno definite apposite norme in sede di P.I.		Si concorda con la controdeduzione comunale	NON ACCOLTA
14	Alessandro	Le norme di attuazione	Si evidenzia che il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.	NON ACCOLTA	Si concorda con la controdeduzione	NON ACCOLTA

Si concorda con la controdeduzione

NON

Si premette che le norme del P.A.T. costituiscono

Le norme di attuazione

Alessandro

14



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>del P.A.T. in molti punti sono carenti perché generiche, confuse e contraddittorie. Risulta difficile distinguere le prescrizioni, le direttive, i vincoli dalle semplici descrizioni. Viene proposto di istituire una commissione urbanistica con il compito di supervisionare la documentazione del P.A.T., sospendendo l'approvazione fino a quando saranno chiariti gli aspetti confusi ed opinabili.</p>	<p>delle direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà poi sviluppare ed implementare tali indicazioni. La norma prevede espressamente che il P.A.T. sia pubblicato per 30 giorni (60 giorni per la VAS) e nei successivi 30 giorni siano trasmesse le osservazioni. La proposta di istituire una commissione urbanistica e di sospendere l'approvazione del P.A.T. è palesemente in contrasto con quanto disciplinato dall'art. 14 e seguenti della L.R. 11/2004.</p>	<p>ACCOLTA</p>
			<p>comunale. Inoltre si rileva che gli articoli che compongono le N.T. del PAT sono suddivise in "Direttive" e "Prescrizioni e Vincoli". Nella fase operativa con il P.I, le "direttive" dovranno essere approfondite ed implementate, le "prescrizioni e vincoli" osservati.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>15</p>	<p>Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>Rivedere le dimensioni preferenziali dello sviluppo insediativo che interessa gran parte delle aree agricole marginali alle zone residenziali.</p>	<p>Le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel P.A.T. hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà sviluppare tali indicazioni con apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Vengono confermate le scelte di Piano</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
			<p>Si concorda con la controdeduzione comunale e si precisa che lo stesso art. 55 "linee preferenziali di sviluppo insediativo" afferma che tali individuazioni si riferiscono a parti del territorio "ove è possibile inserire" le nuove aree di espansione, senza che ciò costituisca un obbligo ad attuare tale previsione.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

VISTO che con deliberazione del consiglio n. 12 in data 07.04.2014, il Consiglio Comunale di Carmignano di Brenta ha adottato il PAT unitamente alla proposta di rapporto ambientale preliminare di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto stabilito dalla L.R.11/04 e dalla DGRV. n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;

VISTO che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 75 del 22.03.2016 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla citata DGRV n. 791/2009;

VISTO che è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica regionale con decreto del dirigente regionale, n. 15 del 07.02.2016 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

VISTO che il Comune di Carmignano di Brenta, con nota n. 3284 del 12.04.2016 protocollata in Provincia con n. 52500/16 in data 13.04.2016, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 29.05.2016, ai fini della sua approvazione.

VISTA la delibera di Giunta Provinciale reg. n. 422 del 30.12.2009, con la quale si è formalizzato il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Padova avvenuto in data 28.12.2009, ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 11/04 e dell'art. 3 della L.R. 26/2009;

VISTO che è stato acquisito il parere del Settore Viabilità della Provincia, prot. n. 140801/16 del 24.10.2016;

VISTO il parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016;

VISTO l'art. 14 della L.R. 11/04;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 08.10.2014 tra la provincia di Padova e la Regione Veneto, al fine di avvalersi del parere del Comitato e della Valutazione Tecnica Regionale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2466 del 23.12.2014 con la quale è stato prorogato l'accordo con la Provincia di Padova per l'avvallamento del parere del Comitato e della Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della L.R. 11/2004;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2 L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del PAT di Carmignano di Brenta, redatto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/04 e composto dagli elaborati di cui al punto 9, con le prescrizioni contenute nel presente parere (dalla n. 1 alla n. 21) , con le determinazioni di cui al punto 11, relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e recependo i seguenti pareri:



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- **All. R1** - Parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova, prot. n. 251503 del 11.06.2014, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 6082 del 23.05.2014 e successiva integrazione del 24.06.2014 prot.n. 270881.

Si vistano i seguenti elaborati:

- Tavola 1 – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - scala 1:10.000
- Tavola 2 – carta delle invarianti - scala 1:10.000
- Tavola 3 – carta delle fragilità - scala 1.10.000
- Tavola 4 – carta delle trasformabilità - scala 1.10.000
- Relazione tecnica
- Norme tecniche

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 49 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

A11.R1

Data 11 GIU 2014

Protocollo N° 251503 /

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di CARMIGNANO DI BRENTA.
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al Comune di CARMIGNANO DI BRENTA

CARMIGNANO DI BRENTA.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. alla Sezione Difesa del Suolo

SEDE

alla Sezione Urbanistica

SEDE

alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Al Consorzio di Bonifica BRENTA

consorziobrenta@legalmail.it

Al fini del rilascio del parere di competenza della scrivente struttura, appare opportuno richiamare preliminarmente quanto stabilito DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., da ultima la DGR 2948/2009.

Nel dettaglio il citato provvedimento ha prescritto che "il parere di Compatibilità idraulica è acquisito dal Comune prima dell'adozione dello strumento urbanistico. In tale sede il Comune da atto di avere provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni e indicazioni espresse nel parere stesso."

Dalla consultazione dell'Albo Pretorio on line del Comune si è appreso tuttavia, che il Piano in parola è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 07/04/2014, ovvero prima di acquisire il parere da parte della scrivente.

Poiché il parere sulla Valutazione di Compatibilità idraulica è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica esistente nel territorio, stanti le premesse, questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante in ordine alla sicurezza idraulica del territorio.

Premesso ciò:

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)", adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012 e successivamente revisionate con il Decreto Segretariale n. 2015 del 30/07/2013 pubblicato nella G.U. n. 198 del 24/08/2013.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Vista la richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n. 2548 del 31/03/2014, ns. prot. n. 137325 del 01/04/2014, per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio in oggetto.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 6082 del 23/05/2014, ns. prot. n. 236478 del 03/06/2014, nella quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame.

Considerato che il territorio del Comune di Carmignano di Brenta, secondo il PAI sopra citato, interessa aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1 e aree fluviali.

Considerato inoltre che il Comune di Carmignano di Brenta ha aderito ai PATI del Medio Brenta

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e delle misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero inserite all'interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo.

- Adottare, nel futuro Piano degli Interventi (PI) e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette secondo il presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso allo Scrivente Ufficio - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ex U.P. Genio Civile) - che ne curerà l'istruttoria per l'espressione del relativo parere.
- Recepire integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Brenta su citato, anche se non esplicitate nel presente parere.
- Assentire solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI suddetto, secondo le classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino.
- In tutti i casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia.
- Precisare il divieto di realizzare nuove tombinature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione.
- Assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica.
- Individuare le fasce di rispetto e servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche. Questi prevedono fasce di inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m, dall'unghia dell'argine o dal ciglio, in cui sono vietate, tra l'altro, "piantagioni e smovimento del terreno". In particolare si tiene a precisare che, laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio.
- Le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte. Si invita inoltre ad inserire una specifica norma secondo la quale le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possano essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Si fa inoltre osservare che ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica si dovrà tenere conto anche di quelle eventuali aree per le quali il PRG, attualmente vigente, potrebbe prevedere trasformazioni non ancora attuate.

Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un'intera zona urbanizzata, considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed il credito edilizio.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nel Piano di assetto del Territorio in oggetto.

Il Comune di Carmignano di Brenta dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere trasmettendo a questo Ufficio una copia della relativa documentazione aggiornata e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

dott. ing. Marco Dorigo

Referente: geol. Italo Maurizio 049/8778663
P.O. Opere Idrauliche 1 Ing. Alessandra Inzarollo tel 049/8778671

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 24 GIU 2014

Protocollo N° 270881

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di CARMIGNANO DI BRENTA.
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.
Integrazioni alla nota della Scrivente Sezione n. 251503 del 11/06/2014

Al Comune di CARMIGNANO DI BRENTA

carmignano.di.brenta.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. alla Sezione Difesa del Suolo

SEDE

alla Sezione Urbanistica

SEDE

alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Al Consorzio di Bonifica BRENTA

consorziobrenta@legalmail.it

Ad integrazione della nota n. 251503 dell'11/06/2014 inviata dalla scrivente Sezione in occasione dell'espressione del parere sulla valutazione di compatibilità idraulica del PAT, appare opportuno segnalare che con Delibere di Giunta Regionale n.2611 del 30/12/2013 e 125 del 11/02/2014, sono state apportate modifiche nell'assetto organizzativo delle Strutture Regionali.

Nel dettaglio lo Scrivente Ufficio ora unisce le competenze dell'ex U.P. Genio Civile di Padova e dell'ex Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo.

Pertanto a seguito della verifica per quanto di competenza dell'ex Servizio Forestale Regionale si è constatato quanto di seguito riportato.

Relativamente alla presenza di aree boscate ai sensi dell'art. 14 della LR 52/78 nel territorio comunale, si è constatato che presso gli archivi dell'ex Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo risultano segnalazioni di aree boscate ai sensi dell'art. 14 della LR 52/78 e ss.mm.ii. concentrati nel settore nord - est del territorio comunale e che non appaiono recepite nella cartografia allegata alla documentazione pianificatoria

Ciò premesso, si precisa che L'art. 15 della LR 52/78, vietando qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale, di fatto attribuisce ai terreni boscati il vincolo di destinazione forestale.

*Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

I boschi rappresentano una realtà soggetta a continua evoluzione, pertanto anche i vincoli legati alla presenza del bosco sono connotati da una spiccata dinamicità. Si considerino, ad esempio, la colonizzazione del bosco di prati, pascoli e coltivi, gli imboschimenti artificiali, le riduzioni di superficie boscata autorizzate ai sensi dell'art. 15 della LR 52/78 e i connessi rimboschimenti compensativi.

Pertanto le indicazioni fornite dalla carta forestale regionale non possono avere valenza probatoria, poiché la determinazione di un'area boscata con i conseguenti vincoli forestale (art. 14 L.R. 52/78 e ss.mm.ii.) e paesaggistico (art. 142 D.Lgs. 42/04), richiede adeguate verifiche dirette e puntuali sul campo. La carta forestale costituisce esclusivamente un supporto all'individuazione di una potenziale superficie boscata eventualmente soggetta quindi anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

In generale, si suggerisce l'adozione di specifiche norme di tutela o provvedimenti incentivanti che, nelle aree di pianura potrebbero perseguire l'obiettivo di valorizzare aree naturali residuali (prati stabili, siepi campestri, nuclei o filari alberati, rogge o canali minori) nell'ottica di favorire la creazione di reti ecologiche con conseguente aumento della biodiversità.

Questo Ufficio provvederà a comunicare tempestivamente eventuali segnalazioni di aree boscate, consentendo il conseguente aggiornamento del PAT a supporto della corretta redazione del Piano di interventi e rimane a disposizione in caso necessitino urgenti verifiche in loco.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

dott. ing. Marco Dorigo

Referente: geol. Carla Maurizio 0498778663 e dott. For. Giovanni Battista Mastroluigi 049 8778204

P.O. Opere Idrauliche I Ing. Alessandra Tessorollo tel 049/8778671

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it